SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Regione Lombardia

Università di Trieste

Università di Palermo

Istituto universitario orientale di Napoli

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213

**Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

99A10278

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

99A10504

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. **461.**

Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresì, che, in mancanza dell'intesa sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 59 del 15 marzo 1997, che prevede che disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge possano essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;

Visti l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, con cui è stato prorogato, tra l'altro, il termine, fissato dal sopracitato articolo 10, della legge n. 59 del 1997, per la emanazione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui sopra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 29 settembre 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 ottobre 1999;

Ritenuto, altresì, necessario rettificare alcune imprecisioni relative alle chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alle denominazioni degli itinerari, rilevate nella elencazione delle strade di interesse nazionale nella versione sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dovute a meri errori materiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale è individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Le strade già appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale individuata ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, sono fatte salve le esigenze connesse all'esercizio delle competenze nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE DI INTERESSE NAZIONALE

REGIONE VALLE D'AOSTA

Autostrade e trafori	Denominazione	totale effettivo	capisaldi di itinerario
T1	Traforo del Monte Bianco	5,8	
T2	Traforo del Gran S.Bernardo	12,8	
A5		20,0	Aosta-Morgex
A5		56,3	Quincinetto-Aosta
Raccordo		5,6	A5/SS 27
Totale autostrade e trafori		100,5	

REGIONE PIEMONTE

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
T4	Traforo del Frejus	6,8	
A4		99,2	Torino-Milano
A4-A5		23,6	Ivrea-Santhià
A5		51,2	Torino-Quincinetto
A5		3,2	Quincinetto-Aosta
A6		90,9	Torino-Savona
A6		6,7	Diramazione per Fossano
A7		9,7	Genova-Serravalle
A7		33,1	Milano-Serravalle
A8/A26dir		10,8	Gallarate-Gattico
A21		99,5	Torino-Piacenza
A26		42,8	Voltri-Alessandria
A26		130,4	Alessandria-Gravellona Toce
A26/4		30,8	Stroppiana-Santhià
A26/7		17,0	Predosa-Bettolle
A32		72,4	Torino-Bardonecchia
Tangenziale		23,6	Nord di Torino
Tangenziale		27,1	Sud di Torino
Tangenziale		6,5	Torino:Diramazioneper Moncalieri
Tangenziale		13,1	Torino: Drosso-Pinerolo
Tangenziale		7,6	Torino: Carignano-La Loggia
Totale autostrade e trafori		807,4	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE DI INTERESSE NAZIONALE

REGIONE LOMBARDIA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A1	del Sole	55,0	Milano-Bologna
A1		3,2	Raccordo Tang.le Est di Milano
A4		27,8	Torino-Milano
A4		93,5	Milano-Brescia
A4		36,7	Brescia-Padova
A7		53,2	Milano-Serravalle
A8		45,3	Milano-Varese
A8/A26dir		13,2	Gallarate-Gattico
A9		32,4	Lainate-Chiasso
A21		38,5	Torino-Piacenza
A21		51,8	Piacenza-Brescia
A22		37,9	Verona-Modena
Tangenziale		31,5	Ovest di Milano
Tangenziale		24,0	Est di Milano
Tangenziale		6,8	Est di Milano: Vimercate-Usmate
Tangenziale		12,9	Nord di Milano
Raccordo		9,1	Bereguardo-Pavia
Totale autostrade e trafori		**572,8**	

REGIONE LIGURIA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A6		33,3	Torino-Savona
A7		40,3	Genova-Serravalle
A10		113,2	Ventimiglia-Savona
A10		45,5	Genova-Savona
A12		48,7	Genova-Sestri Levante
A12		60,4	Sestri Levante-Livorno
A12 dir		7,9	Fornola-La Spezia
A15		2,0	Parma-La Spezia
A26		23,9	Voltri-Alessandria
Totale autostrade e trafori		**375,2**	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE DI INTERESSE NAZIONALE

REGIONE VENETO

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A4		109,4	Brescia-Padova
A4		23,3	Padova-Mestre
A4		67,9	Mestre-Trieste
A13		69,0	Bologna-Padova
A13		4,3	Raccordo di Padova
A22		36,7	Brennero-Verona
A22		23,7	Verona-Modena
A27		82,2	Venezia-Belluno
A28		6,2	Portogruaro-Pordenone
A31		36,4	Vicenza-Piovene Rocchette
Tangenziale		9,1	Ovest di Mestre
Raccordo		9,4	Aeroporto di Tessera
Totale autostrade e trafori		**477,6**	

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A22		187,3	Brennero-Modena
Totale autostrade e trafori		**187,3**	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A4		58,0	Mestre-Trieste
A23		101,2	Udine-Tarvisio
A23		18,5	Palmanova-Udine
A28		15,2	Portogruaro-Pordenone
A28		13,6	Pordenone-Sacile
Totale autostrade e trafori		**206,5**	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE DI INTERESSE NAZIONALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A1		133,9	Milano-Bologna
A1		52,6	Bologna-Firenze
A13		47,7	Bologna-Padova
A13		6,3	Raccordo di Ferrara
A14		145,6	Bologna-Ancona
A14		5,6	Raccordo di Casalecchio
A14 dir		29,3	Raccordo di Ravenna
A15		56,4	Parla-La Spezia
A21		26,9	Torino-Piacenza
A21		24,8	Piacenza-Brescia
A21 dir		12,0	Diram. di Fiorenzuola d'Arda
A22		28,4	Verona-Modena
Totale autostrade e trafori		**569,5**	

REGIONE MARCHE

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	totale effettivo	capisaldi di itinerario
A14		84,8	84,8	Bologna-Ancona
A14		82,2	82,2	Ancona-Pescara
Totale autostrade e trafori			**167**	

REGIONE TOSCANA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A1		38,5	Bologna-Firenze
A1		137,9	Firenze-Rona
A11		81,7	Firenze-Pisa Nord
A12		36,6	Livorno-Rosignano
A11/A12		20,8	Lucca-Viareggio
A12		65,8	Sestri Levante-Livorno
A15		42,6	Parla-La Spezia
Totale autostrade e trafori		**423,9**	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE DI INTERESSE NAZIONALE

REGIONE UMBRIA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A1		56,3	Firenze-Roma
Totale autostrade e trafori		**56,3**	

REGIONE LAZIO

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A1		56,8	Firenze-Roma
A1		22,0	Diramazione di Roma Nord
A1		45,3	Fiano-San Cesareo
A1		19,0	Diramazione di Roma Sud
A1		103,3	Roma-Napoli
A12		65,4	Roma-Civitavecchia
A24		62,2	Roma-Teramo
A24		7,2	Penetrazione urbana di Roma
A25		1,6	Torano-Pescara
G.R.A.		68,2	Grande Raccordo Anulare Roma
Raccordo		18,5	Roma-Aeroporto di Fiumicino
Totale autostrade e trafori		**469,5**	

REGIONE CAMPANIA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A1		79,7	Roma-Napoli
A3		51,6	Napoli-Salerno
A3		119,6	Salerno-Reggio Calabria
A16		115,1	Napoli-Canosa
A30		55,3	Caserta-Salerno
Tang.le di NA		20,2	Est-Ovest di Napoli
Totale autostrade e trafori		**441,5**	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE DI INTERESSE NAZIONALE

REGIONE ABRUZZO

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A14		51,6	Ancona-Pescara
A14		49,7	Pescara-Lanciano
A14		40,6	Lanciano-Canosa
A24		97,1	Roma-Teramo
A25		113,3	Torano-Pescara
Totale autostrade e trafori		**352,3**	

REGIONE MOLISE

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A14		36,1	Lanciano-Canosa
Totale autostrade e trafori		**36,1**	

REGIONE BASILICATA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A3		29,3	Salerno-Reggio Calabria
Totale autostrade e trafori		**29,3**	

REGIONE CALABRIA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A3		294,5	Salerno-Reggio Calabria
Totale autostrade e trafori		**294,5**	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE DI INTERESSE NAZIONALE

REGIONE PUGLIA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	totale effettivo	capisaldi di itinerario
A14		112,9	112,9	Lanciano-Canosa
A14		140,5	140,6	Canosa-Taranto
A14		2,4	2,4	Raccordo di Bari
A16		57,2	57,2	Napoli-Canosa
Totale autostrade e trafori			**313,1**	

REGIONE SICILIA

Autostrade e trafori	Denominazione	estesa km	capisaldi di itinerario
A18		76,8	Messina-Catania
A18		9,6	Siracusa-Gela
A19		193,8	Palermo-Catania
A20		140,6	Messina- Buonfornello
A29		113,8	Palermo-Mazara del Vallo
A29		5,2	Diramazione per Punta Raisi
A29 dir		35,0	Alcamo-Trapani
A29 dir		12,4	Diramazione per Birgi
Totale autostrade e trafori		**587,2**	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE ***REGIONE VALLE D'AOSTA***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
26	DELLA VALLE D'AOSTA	48,205	156,344	108,139	104,499	Intero tratto regionale
26 Dir.	DELLA VALLE D'AOSTA	0,000	10,474	10,474	10,474	Intero percorso
27	DEL GRAN SAN BERNARDO	0,000	33,910	33,910	33,210	Intero percorso
				Totale Km	**148,183**	

TOTALE EFFETTIVO = Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE ***REGIONE PIEMONTE***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km	Al Km	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
20	DEL COLLE DI TENDA E VALLE ROJA	78,200	110,401	32,201	29,569	Da Cuneo a confine Stato
21	DELLA MADDALENA	0,000	59,708	59,708	59,708	Intero percorso
24	DEL MONGINEVRO	55,200	96,430	41,230	41,230	Da Susa a confine Stato
25	DEL MONCENISIO	0,000	70,060	70,060	55,260	Intero percorso
26	DELLA VALLE D'AOSTA	0,000	48,205	48,205	42,073	Intero tratto regionale
28	DEL COLLE DI NAVA	8,190	94,944	86,754	86,754	Da inn. SS 231 a confine regionale
32	TICINESE	0,000	32,640	32,640	32,640	Intero percorso
33	DEL SEMPIONE	56,006	144,430	88,424	88,424	Intero tratto regionale
34	DEL LAGO MAGGIORE	0,000	39,339	39,339	39,339	Intero percorso
231	DI S. VITTORIA	0,000	84,900	84,900	82,790	Intero percorso
335	DI BARDONECCHIA	0,000	12,000	12,000	12,000	Intero percorso
335 Dir.	DI BARDONECCHIA	0,000	2,800	2,800	2,800	Intero percorso
337	DELLA VAL VIGEZZO	0,000	27,630	27,630	27,630	Intero percorso
341	GALLARATESE	0,000	11,060	11,060	6,590	Intero tratto regionale
659	DI VALLE ANTIGORIO E VAL FORMAZZA	0,000	50,572	50,572	50,572	Intero percorso
R.A.	RACC. AUTOSTR. TORINO - CASELLE	0,000	10,965	10,965	10,965	Intero percorso
				Totale Km	**668,344**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — ***REGIONE LOMBARDIA***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
9	VIA EMILIA	262,387	322,383	59,996	59,996	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	225,374	245,820	20,446	20,446	Intero tratto regionale
33	DEL SEMPIONE	0,000	56,006	56,006	34,463	Intero tratto regionale
35	DEI GIOVI	168,900	172,114	3,214	3,214	Da inn. SS 340 a confine di Stato
36	DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA	0,000	136,218	136,218	118,424	Intero percorso
37	DEL MALOJA	0,000	10,012	10,012	10,012	Intero percorso
38	DELLO STELVIO	0,000	124,306	124,306	120,511	Intero tratto regionale
38 Dir./a	DELLO STELVIO	0,000	1,700	1,700	1,700	Intero percorso
38 Dir./b	DELLO STELVIO	0,000	0,220	0,220	0,220	Intero percorso
42	DEL TONALE E DELLA MENDOLA	24,450	147,846	123,396	123,396	Da Bergamo a conf. Regionale
45 Bis	GARDESANA OCCIDENTALE	47,948	106,848	58,900	58,900	Da inn. SS 11 a conf.regionale
233	VARESINA	49,200	72,116	22,916	7,353	Da Varese a conf. Stato
301	**DEL FOSCAGNO**	**0,000**	**37,087**	**37,087**	**37,087**	**Intero percorso**
336	DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA	0,000	26,634	26,634	26,334	Intero percorso
340	REGINA	0,000	52,577	52,577	50,317	Intero percorso
340 Dir.	REGINA	0,000	29,258	29,258	29,258	Intero percorso
341	GALLARATESE	11,060	30,000	18,940	16,064	Da confine regionale a inn. SS 33 (Gallarate)
342	BRIANTEA	60,875	79,660	18,785	18,785	Da Varese a Como
344	DI PORTO CERESIO	0,000	12,862	12,862	12,067	Intero percorso
394	DEL VERBANO ORIENTALE	0,000	52,315	52,315	49,398	Intero percorso
494	VIGEVANESE	0,000	16,800	16,800	16,800	Da Milano a inn. SS 526
526	DELL'ESTICINO	0,000	32,800	32,800	31,900	Da Magenta a racc. autostrada per Pavia
629	DEL LAGO DI MONATE	0,000	19,100	19,100	19,100	Intero percorso
R.A.	RACC. AUTOSTR. PAVIA - A7	0,000	9,855	9,855	9,855	Intero percorso
				Totale Km	**875,600**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE ***REGIONE LIGURIA***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
1 Dir.	DEI BALZI ROSSI	0,000	3,405	3,405	3,405	Intero percorso
20	DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA	133,782	150,850	17,068	17,068	Intero tratto regionale
28	DEL COLLE DI NAVA	94,944	140,942	45,998	43,761	Intero tratto regionale
45	DI VAL TREBBIA	0,000	62,100	62,100	51,280	Intero tratto regionale
				Totale Km	**115,514**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — **REGIONE VENETO**

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	245,820	326,180	80,360	65,680	Intero tratto regionale
13	PONTEBBANA	4,925	63,297	58,372	46,757	Intero tratto regionale
14	**DELLA VENEZIA GIULIA**	**0,000**	**76,100**	**76,100**	**69,604**	**Intero tratto regionale**
16	ADRIATICA	4,340	69,514	65,174	65,174	Intero tratto regionale
47	**DELLA VALSUGANA**	**30,180**	**73,000**	**42,820**	**42,820**	**Da inn. SS 53 a conf. regionale**
50	**DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE**	**0,000**	**46,253**	**46,253**	**39,021**	**Da inn. SS 51 a inn. 50 Bis**
50 Bis	**DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE**	**0,000**	**10,137**	**10,137**	**10,137**	**Dallo svinc. di Cismon SS 47 allo svinc. Fenadora SS 50**
51	DI ALEMAGNA	0,000	118,150	118,150	110,870	Intero tratto regionale
51 Bis	**DI ALEMAGNA**	**0,000**	**12,480**	**12,480**	**12,300**	**Intero percorso**
52	CARNICA	64,137	110,100	45,963	45,963	Intero tratto regionale
53	**POSTUMIA**	**2,800**	**22,950**	**20,150**	**20,150**	**Da inn. SS 11 a inn. SS 47**
309	ROMEA	55,780	126,760	70,980	70,980	Intero tratto regionale
434	**TRANSPOLESANA**	**3,000**	**82,870**	**79,870**	**77,740**	**Intero percorso**
516	**PIOVESE**	**4,690**	**16,880**	**12,190**	**12,190**	**Da tang. Di Padova a Piove di Sacco. Il completamento della nuova 516 prevede la statizzazione del tratto da Piove di Sacco a inn. SS 309 attualmente non in gestione ANAS per un totale complessivo di 22.190 km**
				Totale Km	689,386	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — ***REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
13	PONTEBBANA	63,297	126,792	63,495	63,495	Da confine regionale a inn. racc. aut. Palmanova - Udine
13	PONTEBBANA	169,710	228,811	59,101	59,101	Da inn. SS 52 a confine regionale
13	PONTEBBANA	0,000	4,407	4,407	4,407	Da SS. n. 13 all'innesto con la A23
13	PONTEBBANA	0,000	4,410	4,410	4,410	Da SS. n. 13 all'innesto con la S.S. 56
14	DELLA VENEZIA GIULIA	79,213	134,150	54,937	49,825	Dal confine regionale all'inn. raccordo SS 202
14	DELLA VENEZIA GIULIA	161,150	167,980	6,830	6,830	Dall'inn. SS 202 (bivio H) al confine di Stato
14	DELLA VENEZIA GIULIA	0,000	3,610	3,610	3,610	Dall'inn. SS 14 all'inn. raccordo A4 Trieste
14	DELLA VENEZIA GIULIA	0,000	1,995	1,995	1,995	Dall'inn. SS 14 all'inn. SS 55
15	VIA FLAVIA	0,000	11,225	11,225	5,892	Intero percorso
52	CARNICA	0,000	64,137	64,137	64,137	Intero tratto regionale
52 Bis	CARNICA	0,000	32,875	32,875	32,875	Intero percorso
54	DEL FRIULI	0,000	34,121	34,121	30,430	Intero tratto regionale
54	DEL FRIULI	81,325	104,582	23,257	23,257	Intero tratto regionale
55	DELL'ISONZO	2,922	23,594	20,672	15,648	Da SS. n. 14 Racc. a Confine di Stato
56	DI GORIZIA	0,000	37,808	37,808	26,800	Intero percorso
58	DELLA CARNIOLA	0,000	9,510	9,510	9,510	Intero percorso
409	DI PLESSIVA	0,000	4,744	4,744	4,744	Intero percorso
R.A.	SISTIANA - OPICINA - PADRICIANO	0,000	21,411	21,411	21,411	Intero percorso
R.A.	**S.S. 202 Triestina (ex GVT)**	**0,000**	**14,640**	**14,640**	**14,640**	**Da Trieste Molo VII a Cattinara - innesto SS 202**
R.A.	diramazione OPICINA - FERNETTI	0,000	1,496	1,496	1,496	Intero percorso
R.A.	VILLESSE (A.4) - GORIZIA - S. ANDREA	0,000	17,272	17,272	17,272	Intero percorso
R.A.	CIMPELLO (A.28)-SS. n. 13	0,000	3,754	3,754	3,754	Intero percorso
	Collegamento autostradale tra la A23 e la S.S. 56				4,200	Tratto appena ultimato da classificare
	Collegamento stradale tra la A4 e la S.S. 14 (aeroporto di Ronchi dei Legionari)					Gestito dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sono in corso le procedure per la statizzazione
	Collegamento stradale tra la A4 e la S.S. 14 (Latisana)					Tratto gestito dalla Provincia
	Casello Sud - Basaldella (complanare della A23 compresa tra i caselli autostradali di Udine Sud e Udine Nord)				2,000	Tratto gestito dalle Autovie Venete
	Basaldella - Santa Caterina (complanare della A23 compresa tra i caselli autostradali di Udine Sud e Udine Nord)	0,000	2,628	2,628	2,628	Tratto già statizzato
				Totale Km	**474,367**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

S.S. n°	Denominazione	Dal Km	Al Km	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
9	VIA EMILIA	0,000	258,180	258,180	197,174	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	91,450	225,374	133,924	133,924	Intero tratto regionale
16	ADRIATICA	69,514	223,407	153,893	140,428	Intero tratto regionale
45	DI VAL TREBBIA	62,100	135,700	73,600	70,438	Intero tratto regionale
62	DELLA CISA	56,214	113,600	57,386	52,386	Da conf. regionale a Parma
63	DEL VALICO DEL CERRETO	35,700	107,718	72,018	72,018	Da inn. SS 9 a conf. Toscana
64	PORRETTANA	31,110	137,580	106,470	86,213	Intero tratto regionale
67	TOSCO ROMAGNOLA	142,269	232,377	90,108	85,308	Intero tratto regionale
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	200,086	210,912	10,826	7,486	Da confine regionale a inn. SS 3 Bis
72	DI SAN MARINO	0,000	10,654	10,654	10,654	Intero percorso
309	ROMEA	0,000	55,730	55,730	55,730	Intero tratto regionale
309 Dir	ROMEA	0,000	5,200	5,200	5,200	Intero percorso
R.A.	Raccordo Tangenziale Nord Bologna	0,000	23,701	23,701	23,701	Intero percorso
R.A.	FERRARA - PORTO GARIBALDI	0,000	49,282	49,282	49,282	Intero percorso
E/45	ORTE-RAVENNA (comprende coll. E 45-E55-porto di Ravenna)	162,698	250,565	87,867	87,867	
				Totale Km	**1.077,809**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE ***REGIONE TOSCANA***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
1	**VIA AURELIA**	**122,972**	**300,920**	**177,948**	**177,948**	**Da Rosignano Marittimo al conf. Reg.Lazio**
1	VIA AURELIA	307,030	320,280	13,250	13,250	
1	VIA AURELIA	349,950	359,800	9,850	9,850	
3 Bis	TIBERINA	133,755	162,698	28,943	28,943	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	25,788	91,450	65,662	65,662	Da Lucca a confine regionale
12 Radd	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO detta anche: "Diramazione Lucchese"	0,000	9,500	9,500	9,500	Intero percorso
62	DELLA CISA	7,950	56,214	48,264	48,264	Intero tratto regionale
63	DEL VALICO DEL CERRETO	0,000	35,691	35,691	35,691	Intero tratto regionale
64	PORRETTANA	0,800	31,110	30,310	26,910	Intero tratto regionale
67	TOSCO ROMAGNOLA	14,800	97,906	83,106	53,996	Da Cascina a inn. SS 69
67	TOSCO ROMAGNOLA	100,080	142,269	42,189	42,189	Da inn. SS 69 a confine regionale
67 Bis	TOSCO ROMAGNOLA	0,000	19,700	19,700	19,700	Intero percorso
73	SENESE ARETINA	100,487	181,600	81,113	78,490	Da Siena a inn. SS 3 Bis
223	DI PAGANICO	4,000	72,330	68,330	68,330	Intero percorso
326	DI RAPOLANO (racc. Siena - Bettolle)	1,480	46,156	44,676	44,676	Da inn. SS 73 a Bettolle
398	VIA VAL DI CORNIA	36,300	44,400	8,100	8,100	Da inn. SS 1 al porto di Piombino
674	TANGENZIALE OVEST DI SIENA	0,000	8,500	8,500	8,500	Intero percorso
R.A.	SIENA - FIRENZE	0,000	56,360	56,360	56,360	Intero percorso
R.A.	AREZZO - BATTIFOLLE	0,000	7,900	7,900	7,900	Intero percorso
R.A.	BETTOLLE - PERUGIA	0,000	19,110	19,110	19,110	Intero percorso
E78	Grosseto - Fano	0,000	14,700	14,700	14,700	Arezzo - Monte S. Savino
				Totale Km	**838,069**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE UMBRIA**

S.S. n°	Denominazione	Dal Km	Al Km	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
3 Bis	TIBERINA	0,000	133,755	133,755	133,755	Intero tratto regionale
73 Bis	DI BOCCA TRABARIA	0,000	16,804	16,804	10,804	Intero tratto regionale
75	CENTRALE UMBRA	0,000	25,480	25,480	25,480	Intero percorso
76	DELLA VAL D'ESINO	0,000	3,314	3,314	3,314	Intero tratto regionale
77	DELLA VAL DI CHIENTI	1,050	26,000	24,950	24,950	Intero tratto regionale
79	TERNANA	13,000	28,550	15,550	15,550	Da Terni al conf. regionale
318	DI VALFABBRICA	0,000	38,130	38,130	38,130	Intero percorso
675	UMBRO - LAZIALE Raccordo Aut.le Orte-Terni	29,150	59,459	30,309	30,309	Intero tratto regionale
R.A.	PERUGIA - BETTOLLE	19,090	58,470	39,380	39,380	Intero tratto regionale
				Totale Km	321,672	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE ***REGIONE MARCHE***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
4	VIA SALARIA+Tang. Ascoli Piceno	144,958	182,300	37,342	37,342	Da confine regionale al Racc. Aut. Ascoli-Porto d'Ascoli
4	R.A. ASCOLI - PORTO D'ASCOLI	0,000	26,200	26,200	26,200	Intero percorso
16	ADRIATICA	223,410	391,800	168,390	139,379	Intero tratto regionale
16	Asse Attr. del porto di Ancona	0,000	1,200	1,200	1,200	Intero percorso
16 Dir./b	DEL PORTO DI ANCONA	0,000	5,000	5,000	5,000	Intero tratto regionale
73 Bis/E78	**DI BOCCA TRABARIA**	**16,804**	**82,570**	**65,766**	**65,766**	**Intero tratto regionale**
E78	**GROSSETO FANO**	**255,300**	**284,110**	**28,810**	**28,810**	**Da Calmazzo a Fano**
76	DELLA VAL D'ESINO	3,314	74,179	70,865	58,867	Intero tratto regionale
77	DELLA VAL DI CHIENTI	26,000	124,325	98,325	95,265	Intero tratto regionale (escluso tratto sotteso dal racc. autostradale)
77	Raccordo Autostradale	0,000	34,760	34,760	34,760	Intero percorso
81	PICENO APRUTINA	0,000	11,498	11,498	11,498	Intero tratto regionale
				Totale Km	**504,087**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — **REGIONE LAZIO**

S.S. n°	Denominazione	Comp.to	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
1	VIA AURELIA	Roma	7,700	122,972	115,272	108,850	Intero tratto regionale
1 Bis	VIA AURELIA	Roma	0,000	29,555	29,555	29,555	In attesa del completamento della SS 675
4	VIA SALARIA	Roma	12,100	144,945	132,845	132,845	Intero tratto regionale
4 Dir.	VIA SALARIA	Roma	0,000	4,200	4,200	4,200	Intero percorso
7	VIA APPIA	Roma	13,350	156,248	142,898	130,457	Intero tratto regionale
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO-SANNITICO	Roma	0,000	12,250	12,250	12,250	Da inn. SS 4 a confine Abruzzo
675	UMBRO - LAZIALE	Roma	28,015	46,830	18,815	18,815	Da Moggio a Rieti
675	UMBRO - LAZIALE	Roma	0,000	54,000	54,000	49,150	Da Viterbo a conf. regionale
					Totale Km	**486,122**	

e al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — ***REGIONE ABRUZZO***

S.S. n°	Denominazione	Comp.to	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
16	ADRIATICA	AQ	391,800	524,600	132,800	115,887	Intero tratto regionale
16 Dir/racc	DEL PORTO DI PESCARA	AQ	0,000	3,300	3,300	3,300	Intero tratto regionale
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	AQ	0,000	68,592	68,592	62,412	Da conf. comp.le a inn. SS 153
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	AQ	83,900	151,035	67,135	67,135	Da inn. SS 153 a conf. Regionale
80	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	AQ	77,930	98,950	21,020	14,882	Tratto Teramo - Giulianova
80 Racc.	DI TERAMO	AQ	0,000	5,090	5,090	5,090	Intero percorso
81	PICENO APRUTINA	AQ	11,498	186,070	174,572	169,426	Intero tratto regionale
83	MARSICANA	AQ	75,815	81,000	5,185	5,185	Da inn. SS 158 a inn. SS 17
84	FRENTANA	AQ	50,343	57,343	7,000	7,000	Da Casoli alla S.S. 652
153	DELLA VALLE DEL TIRINO	AQ	0,000	23,800	23,800	23,800	Intero percorso
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	AQ	0,000	7,228	7,228	7,228	Da inn SS 83 a confine regionale
650	DI FONDO VALLE TRIGNO	AQ	43,350	78,400	35,050	35,050	Intero tratto regionale
652	DI FONDO VALLE SANGRO	AQ	12,206	87,691	75,485	75,485	Intero tratto regionale
R.A.	CHIETI - PESCARA	AQ	0,000	14,800	14,800	14,800	Intero percorso
					Totale Km	**606,680**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — **REGIONE CAMPANIA**

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
6	VIA CASILINA	151,418	192,270	40,852	40,852	Intero tratto regionale
7	VIA APPIA	156,248	389,272	233,024	224,839	Intero tratto regionale
7 Bis	DI TERRA DI LAVORO	0,000	77,000	77,000	77,000	Intero percorso
7 Bis/Dir	DI VILLA LITERNO	0,000	14,109	14,109	14,109	Intero percorso
7 Quater	DOMIZIANA	0,000	54,500	54,500	38,174	Intero tratto regionale
7 Dir/C	VIA APPIA	0,000	15,000	15,000	15,000	Da Ponte Porcile a inn. S.S. 91
7 variante	VARIANTE DI LEONE	0,000	3,300	3,300	3,300	Intero Percorso
18	TIRRENA INFERIORE	54,590	216,200	161,610	156,485	Da Salerno a confine regionale
19	DELLE CALABRIE	0,000	85,250	85,250	83,250	Intero tratto regionale
85	VENAFRANA	0,000	8,000	8,000	8,000	Intero tratto regionale
87	SANNITICA	93,280	111,162	17,882	17,882	Da inn. SS 88 a conf. comp.le
88	DEI DUE PRINCIPATI	64,290	93,280	28,990	28,990	Da Benevento a inn S.S. 87
90	DELLE PUGLIE	0,000	37,520	37,520	37,520	Intero tratto regionale
90 Bis	DELLE PUGLIE	0,000	45,300	45,300	45,300	Intero percorso
91	DELLA VALLE DEL SELE	62,600	125,898	63,298	63,298	Da inn. S.S. 19 a inn. S.S. 7
91 Racc.	DELLA VALLE DEL SELE	0,000	2,250	2,250	2,250	Intero percorso
145	SORRENTINA	0,000	42,045	42,045	34,845	Intero percorso
163	AMALFITANA	0,000	50,365	50,365	50,365	Intero percorso
212	DELLA VAL FORTORE	0,000	49,670	49,670	49,670	Da Benevento a confine regionale
268	DEL VESUVIO	0,000	31,857	31,857	3,715	Intero percorso
303	DEL FORMICOSO	0,000	20,600	20,600	20,600	Da inn. S.S. 425 a inn. S.S. 90
372	TELESINA	0,000	64,500	64,500	64,500	Intero percorso
400	DI CASTELVETERE	27,400	37,400	10,000	10,000	Da inn. S.S. 425 a inn. S.S. 7
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	29,300	37,250	7,950	7,950	Da SS. n. 401/Dir. a Inn. SS. n. 7
425	DI S. ANGELO DEI LOMBARDI	0,000	8,510	8,510	8,510	Intero percorso
517	BUSSENTINA	0,000	39,225	39,225	39,225	Intero percorso
R.A.	SALERNO - AVELLINO	0,000	30,441	30,441	30,441	Intero percorso
R.A.	DI BENEVENTO	0,000	12,745	12,745	12,745	Intero percorso
				Totale Km	**1.188,815**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE ***REGIONE MOLISE***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
6 Dir.	VIA CASILINA	0,000	11,830	11,830	11,830	Intero percorso
16	ADRIATICA	524,600	559,877	35,277	31,577	Intero tratto regionale
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	151,035	220,080	69,045	66,410	Intero tratto regionale con esclusione del tratto sotteso dalla S.S. 645
85	VENAFRANA	8,000	43,110	35,110	35,110	Da Isernia a confine regionale
87	SANNITICA	105,850	221,180	115,330	115,330	Intero tratto regionale
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	7,228	39,850	32,622	32,622	Da confine regionale a inn. SS 85
212	DELLA VAL FORTORE	49,660	104,100	54,440	54,440	Da confine regionale a inn. SS 87
645	FONDO VALLE DEL TAPPINO	1,070	29,808	28,738	27,668	Intero percorso
647	FONDO VALLE DEL BIFERNO	0,000	76,300	76,300	76,300	Intero percorso
647dir/a	FONDO VALLE DEL BIFERNO	0,000	4,436	4,436	4,436	Intero percorso
647dir/b	FONDO VALLE DEL BIFERNO	0,000	8,150	8,150	8,150	Intero percorso
650	DI FONDO VALLE TRIGNO	0,000	43,350	43,350	43,350	Intero tratto regionale
				Totale Km	**507,223**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE CALABRIA**

S.S. n°	Denominazione	Dal Km	Al Km	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
18	TIRRENA INFERIORE	243,670	535,132	291,462	278,490	Intero tratto regionale
19 Quate	DELLE CALABRIE	0,000	14,697	14,697	14,697	Intero percorso
106	JONICA	0,000	387,860	387,860	378,295	Con esclusione del tratto sotteso dalla SS 106 Radd.
06 Radd	JONICA	0,000	29,710	29,710	29,710	Intero tratto regionale
107	SILANA CROTONESE (S.G.C.)	0,000	137,300	137,300	137,300	Intero percorso
108 BIS	SILANA DI CARIATI	0,000	55,200	55,200	55,200	Intero percorso
109 BIS	DELLA PICCOLA SILA	0,000	16,846	16,846	16,846	Intero percorso
177	SILANA DI ROSSANO	0,000	89,110	89,110	89,110	Da inn. SS 107 a inn. SS 531
179	DEL LAGO AMPOLLINO	0,000	5,790	5,790	5,790	Da inn. SS 108 bis a inn SS 179 dir
179 dir	DEL LAGO AMPOLLINO	0,000	27,460	27,460	27,460	Intero percorso
182	DELLE SERRE CALABRE	0,000	91,942	91,942	91,942	Intero percorso
280	DEI DUE MARI	0,000	34,220	34,220	34,220	Intero percorso
281	DEL PASSO DI LIMINA	0,000	58,050	58,050	58,050	Intero percorso
283	DELLE TERME LUIGIANE	0,000	2,294	2,294	2,294	Intero percorso
283	DELLE TERME LUIGIANE	36,777	46,973	10,196	10,196	Intero percorso
481	DELLA VALLE DEL FERRO	14,300	48,550	34,250	34,250	Intero tratto regionale
531	DI CROPALATI	0,000	15,800	15,800	15,800	Intero percorso
534	DI CAMMARATA E DEGLI STOMBI	8,100	26,050	17,950	17,950	Da svincolo A/3 a inn. SS 106
616	DI PEDIVIGLIANO	0,000	16,677	16,677	16,677	Intero percorso
660	DI ACRI	0,000	43,400	43,400	43,400	Intero percorso
R.A.	DI REGGIO CALABRIA	0,000	5,512	5,512	5,512	Intero percorso
				Totale Km	**1.363,189**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — ***REGIONE BASILICATA***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
7	VIA APPIA	389,272	429,825	40,553	35,446	Da conf. regionale a inn. SS 94 Dir
7	VIA APPIA	562,750	577,495	14,745	14,745	Da inn. SS 7 Racc. al conf. regionale
7 Racc.	VIA APPIA	0,000	8,000	8,000	8,000	Intero percorso
18	TIRRENA INFERIORE	216,200	243,670	27,470	27,470	Intero tratto regionale
19	DELLE CALABRIE	85,250	109,600	24,350	24,350	Da confine regionale a SS 585
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE	0,000	154,721	154,721	154,721	Da Potenza a inn. SS 481
93	APPULO LUCANA	41,570	71,570	30,000	30,000	Da confine regionale inn. SS 658 (SS 303)
94 dir	Variante Balvano	0,000	10,580	10,580	10,580	Intero percorso
95	DI BRIENZA	0,000	47,055	47,055	47,055	Intero percorso
96 Bis	BARESE	0,000	26,467	26,467	26,467	Intero percorso
106	JONICA	415,180	452,215	37,035	37,035	Intero tratto regionale
169	DI GENZANO	0,000	28,300	28,300	28,300	Da SS. n. 658 a SS. n.96 Bis
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	14,950	29,300	14,350	14,350	Da SS. n. 401/Dir. a Inn. SS. n. 7
401 Dir.	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	0,000	21,800	21,800	21,800	Intero percorso
407	BASENTANA	0,000	99,475	99,475	99,475	Intero percorso
481	DELLA VALLE DEL FERRO	0,000	14,300	14,300	14,300	Intero tratto regionale
585	FONDO VALLE DEL NOCE	0,000	32,293	32,293	32,293	Intero percorso
598	DI FONDO VALLE D'AGRI	0,000	130,000	130,000	130,000	Intero percorso
653	DELLA VALLE DEL SINNI	0,000	80,000	80,000	80,000	Intero percorso
655	BRADANICA	40,060	146,000	105,940	105,940	**da conf. regionale a Matera (itinerario in fase di realizzazione)**
658	Nuovo itinerario PZ - Melfi				49,100	Intero tratto regionale (l'itinerario comprende tratti attualmente non di gestione ANAS)
R.A.	Raccordo Autostradale Sicignano - Potenza	0,000	51,500	51,500	51,500	Intero percorso
SS 585 DIR	**collegamento A3 - SS 585**	**0,000**	**7,000**	**7,000**	**7,000**	**Intero percorso**
				Totale Km	**1.049,927**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE ***REGIONE PUGLIA***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km	Al Km	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
7	VIA APPIA	579,468	712,400	132,932	130,151	Intero tratto regionale
7 Ter	SALENTINA	0,000	78,100	78,100	77,510	Intero percorso
16	ADRIATICA	606,835	859,900	253,065	253,065	Da confine regionale all'inn. SS 379
16	ADRIATICA	912,350	917,450	5,100	5,100	Da inn. SS 379 a inn. SS 613
16	ADRIATICA	953,230	1000,670	47,440	44,169	Da inn. SS 613 a Otranto
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	273,379	336,000	62,621	62,621	Intero tratto regionale
89	GARGANICA	0,000	199,850	199,850	199,400	Intero percorso
89 dir/b	GARGANICA	0,000	13,000	13,000	13,000	Intero percorso
90	DELLE PUGLIE	37,520	81,000	43,480	43,480	Intero tratto regionale
93	APPULO LUCANA	0,000	41,570	41,570	38,970	Intero tratto regionale
96	BARESE	55,790	121,700	65,910	65,628	Da confine regionale alla SS 16
99	DI MATERA	1,480	17,072	15,592	15,592	Intero percorso
100	DI GIOIA DEL COLLE	4,615	66,600	61,985	61,435	Intero percorso
101	SALETINA DI GALLIPOLI	0,000	37,800	37,800	36,899	Intero percorso
106	JONICA	452,215	491,000	38,785	38,785	Intero tratto regionale
106 Dir.	JONICA	0,000	6,775	6,775	6,775	Intero percorso
170 Dir/A	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	28,423	28,423	28,423	Intero percorso
172	DEI TRULLI	1,012	74,300	73,288	67,610	Intero percorso
172 Dir.	DEI TRULLI	0,000	12,000	12,000	12,000	Intero percorso
272	DI S.GIOVANNI ROTONDO	0,000	58,500	58,500	58,500	Intero percorso
274	SALENTINA MERIDIONALE	0,000	43,750	43,750	43,750	Intero percorso
275	DI S. MARIA DI LEUCA	0,000	38,890	38,890	37,690	Intero percorso
379	EGNAZIA E DELLE TERME DI TORRE CANNE	0,000	51,200	51,200	51,200	Intero percorso
613	BRINDISI - LECCE	0,000	34,100	34,100	34,100	Intero percorso
655	BRADANICA	0,000	40,060	40,060	40,060	Intero percorso
				Totale Km	**1.465,913**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE SICILIA**

S.S. n°	Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
113	SETTENTRIONALE SICULA	15,133	380,478	365,345	330,611	Da Villafranca a Trapani
114	ORIENTALE SICULA	8,300	152,660	144,360	126,397	Intero percorso
115	SUD OCCIDENTALE SICULA	1,005	407,980	406,975	391,826	Intero percorso
115quater	SUD OCCIDENTALE SICULA	0,000	3,939	3,939	3,939	Intero percorso
117	CENTRALE SICULA	0,000	70,156	70,156	68,096	Intero percorso
117 Bis	CENTRALE SICULA	0,000	62,499	62,499	59,023	Da Enna a inn. SS 124
117 Bis	CENTRALE SICULA	73,240	92,326	19,086	19,086	Da inn. SS 417 a inn. SS 115
120	DELL'ETNA E DELLE MADONIE	0,000	215,550	215,550	215,550	Intero percorso
121	CATANESE	83,736	252,350	168,614	168,614	Da inn. SS 117 a inn. SS 113
122 Bis	AGRIGENTINA	5,435	9,900	4,465	4,465	Da inn. SS. n. 640 a inn. SS 121
124	SIRACUSANA	0,000	42,700	42,700	40,000	Da inn. SS 117 bis a inn. SS 514
124	SIRACUSANA	42,700	119,690	76,990	75,680	Da inn. SS 117 bis a inn. SS 114
188	CENTRO OCCIDENTALE SICULA	49,520	159,850	110,330	110,330	Da A 29 a inn. SS. 189
189	DELLA VALLE DEL PLATANI	0,000	67,000	67,000	67,000	Intero percorso
192	DELLA VALLE DEL DITTAINO	0,000	86,297	86,297	84,550	Intero percorso
193	DI AUGUSTA	0,000	6,400	6,400	6,400	Intero percorso
194	RAGUSANA	0,000	44,900	44,900	44,900	Da inn. S.S. 114 a inn. S.S. 124
287	DI NOTO	0,000	24,435	24,435	21,718	Intero percorso
417	DI CALTAGIRONE	0,000	70,200	70,200	70,200	Intero percorso
514	DI CHIARAMONTE	0,000	35,522	35,522	35,522	Intero Percorso
624	PALERMO - SCIACCA	0,000	82,571	82,571	82,571	Intero Percorso
640	DI PORTO EMPEDOCLE	0,000	72,570	72,570	72,570	Intero percorso
SSV	Licodia Eubea - Libertinia	0,000	13,300	13,300	13,300	Da inn. S.S. 194 a Grammichele
	Tangenziale di Catania	0,000	24,800	24,800	24,800	Intero percorso
				Totale Km	**2.137,148**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE ***REGIONE SARDEGNA***

S.S. n°	Denominazione	Dal Km	Al Km	Estesa Tot. Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
125	ORIENTALE SARDA	0,000	354,850	354,850	346,558	Intero percorso
126	SUD OCCIDENTALE SARDA	8,500	118,845	110,345	106,245	Da inn. SS 131 a inn. SS 195
130	IGLESIENTE	0,000	53,020	53,020	53,020	Intero percorso
131	CARLO FELICE	0,000	229,232	229,232	218,712	Intero percorso
131 dir./centr.	NUORESE	0,000	148,000	148,000	148,000	Intero percorso
133 Bis	DI PALAU	0,000	17,434	17,434	17,434	Intero percorso
195	SULCITANA	0,637	100,026	99,389	99,389	Intero percorso
199	DI MONTI	16,500	61,147	44,647	44,647	Da inn. SS 597 a inn. SS 125
291	DELLA NURRA	1,247	33,787	32,540	32,540	Intero percorso
554	CAGLIARITANA	0,000	13,634	13,634	13,634	Intero percorso
597	DI LUGUDORO	0,000	42,100	42,100	42,100	Intero percorso
				Totale Km	**1.122,279**	

TOTALE EFFETTIVO= Totale al netto delle traverse interne e dei tratti declassificati in quanto sottesi da varianti di nuova costruzione

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) (omissis);

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 101, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) (omissis);

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

«Art. 10 *(Regioni a statuto speciale)*. — 1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario».

99G0533

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 ottobre 1999, n. **462.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 6, commi 7, 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità ed i criteri per la concessione di contributi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 6, commi 7, 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede interventi per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

Considerato che in attuazione del comma 8 del predetto articolo 6 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve stabilire modalità e criteri per l'attuazione del comma 7 del medesimo articolo 6, con riferimento anche alla concessione di contributi ed alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1993, con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali d'armamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi dell'adunanza del 24 maggio 1999;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 16574 del 24 giugno 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regolamento le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino iscritte al registro nazionale delle imprese istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) abbiano prodotto nei tre esercizi precedenti la data di inizio del programma un fatturato medio composto per almeno il 20% da attività di produzione e manutenzione di materiali elencati all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Per i rami di azienda derivanti da imprese che potevano essere ammessi ai benefici alla data di inizio del programma di riconversione ed istituiti con apposita deliberazione valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali, la predetta percentuale del 20% è verificata nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

3. Nella fase di costituzione delle contabilità sezionali, si fa riferimento al fatturato risultante dagli ultimi tre bilanci delle aziende preesistenti.

4. Analogamente, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende, si prende in considerazione l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese ed il fatturato delle aziende preesistenti.

5. Per i rami di azienda già istituiti alla data di inizio del programma di riconversione, che svolgono attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e che dispongono di una contabilità gestionale autonoma, dalla quale si possa evincere il risultato economico della gestione, la predetta percentuale del 20% è verificata sulla base di un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

6. Le iniziative proposte dalle imprese individuate ai sensi dei precedenti commi possono accedere ai contributi di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, solo se riferite ad unità produttive ubicate nelle aree individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Definizione degli interventi

1. Per interventi di riconversione si intendono investimenti diretti alla realizzazione di nuove iniziative produttive in campo civile e duale o all'espansione di attività civili o duali esistenti nell'ambito dell'impresa in sostituzione di strutture destinate alla produzione di materiali di armamento, dismesse.

2. È considerato intervento di riconversione anche la predisposizione, con opportuni interventi di bonifica, di aree o parti di stabilimenti, precedentemente destinate a produzioni militari, per la loro utilizzazione, anche da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente regolamento, in iniziative produttive, commerciali, di servizi o turistiche, rivolte al mercato civile.

Art. 3.

Fondi destinati ad interventi di riconversione

1. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, lo stanziamento riservato agli interventi di riconversione è determinato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sulla base dei programmi presentati.

Art. 4.

Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa

1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione anche degli interventi di cui all'articolo 2 il comitato di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, è integrato con un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante della Confindustria.

2. Il comitato esprime i pareri in merito ai punteggi da attribuire per ciascuno dei criteri di priorità indicati nell'articolo 5 nonché sui singoli programmi di investimento.

Art. 5.

Criteri di priorità

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'articolo 4, stabilisce con proprio decreto i punteggi massimi da attribuire per ciascuno dei criteri:

a) un incremento o un sostanziale mantenimento dei livelli occupazionali;

b) l'utilizzo di tecnologie militari per prodotti civili o duali;

c) effetti positivi sulle prospettive di espansione dell'impresa nel mercato civile in ragione della portata dell'intervento;

d) riduzione delle produzioni militari.

Art. 6.

Interventi ammessi e misura del contributo

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di riconversione produttiva avviati a partire dall'11 marzo 1993.

2. Il programma di riconversione è valutato, in ogni caso, nella sua globalità ed ammesso a contributo limitatamente alle spese sostenute dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

3. L'ammontare del contributo è determinato in misura non superiore al 70% dei costi ammessi. Il contributo massimo è assegnato al programma che risulterà primo della graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5. Per i successivi programmi il contributo è calcolato in ragione del rapporto tra il punteggio conseguito da ciascuno e il punteggio massimo.

4. Il contributo massimo è assegnato anche ai programmi di riconversione da realizzare in attuazione di specifiche norme di legge.

Art. 7.

Presentazione delle domande di contributo e modalità istruttorie

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che intendono usufruire dei contributi per la riconversione produttiva previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, presentano domanda in originale e copia, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento. Per gli anni successivi le nuove domande sono presentate a partire dal 15 febbraio e non oltre il 15 marzo di ciascun anno.

2. Le domande devono essere redatte in conformità al modello riportato nell'allegato *A* e devono essere corredate della documentazione di cui all'allegato *B.*

3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi la necessità di ulteriori chiarimenti provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'istruttoria, verificando in particolare:

a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conforinità di quest'ultima a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento;

b) la sussistenza dei requisiti di legge stabiliti per le imprese richiedenti;

c) la validità tecnico-economica del progetto ed il relativo piano di copertura finanziaria.

5. Le domande ritenute ammissibili sono selezionate in base ai criteri di cui all'articolo 5 e, sulla base dei punteggi attribuiti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige una graduatoria di merito.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, provvede all'approvazione delle domande, fissando per ognuna l'ammontare del contributo.

Art. 8.

Modalità per la concessione del contributo

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana entro trenta giorni dalla data di approvazione della domanda il decreto di concessione dei benefici, in relazione al programma di riconversione approvato.

2. Il decreto di concessione è notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ai soggetti beneficiari, all'atto del perfezionamento amministrativo del provvedimento.

3. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di concessione, l'impresa interessata deve sottoscrivere il disciplinare di concessione, il quale definisce:

a) il contraente responsabile;

b) l'oggetto del programma;

c) i tempi di realizzazione;

d) l'entità dei costi ammessi;

e) l'entità dei benefici concessi;

f) le modalità di erogazione dei benefici concessi;

g) le modalità di erogazione dei benefici, in relazione a stati di avanzamento dei lavori semestrali;

h) le modalità di restituzione del contributo erogato.

4. I contributi sono concessi nella misura prevista nell'art. 6, secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

5. Nel caso in cui il programma venga realizzato soltanto in parte da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, il disciplinare di concessione dovrà prevedere come obbligo del beneficiario la completa realizzazione dell'iniziativa produttiva prospettata, pena l'eventuale revoca del contributo.

Art. 9.

Variazione e mancata realizzazione del programma

1. Le variazioni concernenti l'oggetto del programma o i relativi tempi di realizzazione sono comunicate dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, con adeguata motivazione.

2. Le variazioni di cui al comma 1 che, acquisita la necessaria documentazione giustificativa, risultino coerenti con l'impostazione originaria del programma approvato, sono valutate direttamente dagli uffici ministeriali. Le variazioni che possono incidere sostanzialmente sulla coerenza con gli obiettivi del programma,

così come originariamente approvato, sono nuovamente sottoposte al parere del comitato di cui all'articolo 4.

3. In caso di mancata o parziale realizzazione del programma o in caso di grave inadempienza da parte dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, acquisita la necessaria documentazione, sentito il comitato di cui all'articolo 4, procede alla revoca o alla interruzione dell'erogazione dei benefici con eventuali applicazioni di penali in misura comunque non superiore al 2% delle erogazioni già effettuate.

Art. 10.

Modalità di erogazione del contributo e controllo

1. Sulla base dei consuntivi semestrali presentati dalle imprese beneficiarie a stato di avanzamento lavori, redatti in conformità al modello riportato nell'allegato *C*, è erogato un importo sino all'80% dell'importo erogabile, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi stessi.

2. Il primo di tali consuntivi riguarderà i costi sostenuti dall'inizio del programma all'ultimo giorno del mese antecedente la data di emissione del decreto ministeriale di concessione dei benefici di cui all'articolo 7. I successivi riguarderanno i costi sostenuti rispettivamente per ciascun semestre a partire dalla sopracitata data di emissione del decreto ministeriale di concessione.

3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi l'incompletezza della documentazione di cui al comma 2, provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti entro il predetto termine di trenta giorni e provvede alla relativa erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi di risposta, a meno che non rilevi la non conformità alla presente normativa dei dati forniti dall'impresa.

4. Per l'erogazione del 20% a saldo è effettuata una visita finale di accertamento da parte di una commissione ministeriale, nominata dal Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, che ha l'incarico di verificare l'effettività della spesa e la coerenza della stessa con il programma approvato, nonché il completamento di quelle fasi del programma che, pur non oggetto di contributo, sono da considerare parte integrante del programma stesso.

5. La visita finale di accertamento è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultimo consuntivo. Il verbale di accertamento è redatto entro trenta giorni dall'effettuazione della visita. L'erogazione a saldo è disposta nei successivi trenta giorni.

Art. 11.

Modalità di restituzione del contributo

1 . I benefici di cui all'articolo 8 sono rimborsati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza corresponsione di interessi, in conformità a quanto previsto al successivo comma.

2. Le restituzioni dei finanziamenti ricevuti avvengono gradualmente in rate crescenti, per un periodo di otto anni, con la progressione indicata nella tabella riportata nell'allegato *D*.

3. Il primo versamento di restituzione del contributo viene effettuato entro il 31 di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si conseguono le condizioni produttive di regime e comunque entro la fine del mese successivo all'erogazione del saldo.

Le restituzioni affluiscono nel bilancio di entrata dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo 7100 dell'unità previsionale di base 6.2.1.16 «Incentivi alle imprese», dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 237.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 ottobre 1999

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 260

ALLEGATO *A*
(Art. 7, comma 2)

Schema di domanda (da redigere su carta intestata dell'azienda)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - ROMA

La sottoscritta ....
intendendo realizzare interventi di riconversione di attività produttive, chiede l'ammissione ai benefici di cui all'art. 6, commi 7, 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

Con la presente chiede altresì la definizione dei contributi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. .... del .... per le seguenti attività .... che verranno realizzate presso .... e che comporteranno costi complessivi di lire ....

Per quanto concerne eventuali apporti per l'esecuzione delle attività oggetto della domanda, si dichiara che sono/non sono stati richiesti benefici a qualunque titolo ad altri organismi pubblici.

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:

a) notizie sull'azienda;

b) descrizione dell'intervento;

c) documentazione di cui all'allegato *B* al decreto ministeriale n. .... del ....

Le persone con le quali codesto spettabile Ministero potrà prendere contatti per ulteriori delucidazioni sono: ....

Firma
(legale rappresentante)

a) Notizie sull'azienda:

1. Ragione sociale.
2. Veste giuridica.
3. Sede legale.
4. Unità produttive *(a)*.
5. Estremi iscrizione alla camera di commercio.
6. Capitale sociale e sua ripartizione.
7. Capitale fisso *(a)*.
8. Principali partecipazioni della richiedente (partecipazioni e settori di attività delle controllate e collegate).
9. Brevi cenni sulle principali vicende aziendali *(a)*.
10. Rami di attività (principali attività produttive dell'azienda).
11. Notizie di settore *(a)* (struttura del mercato, posizioni detenute, concorrenza).
12. Organizzazione e struttura dell'azienda *(a)*.
13. Personale in forza negli ultimi tre esercizi *(a)* e alla presentazione della domanda, (dirigenti, impiegati, operai, ricorso alla cassa integrazione guadagni).
14. Fatturato degli ultimi tre esercizi con indicazione della quota relativa ad attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 *(a)*.
15. Incidenza delle esportazioni negli ultimi tre esercizi *(a)*.
16. Programmi aziendali *(a)* (investimenti produttivi ed altre iniziative a breve termine).
17. Investimenti nell'ultimo biennio *(a)*.
18. Situazione patrimoniale e conti economici riclassificati da riportare nei seguenti prospetti: *(a)*.

(a) Dati relativi, ove del caso, al ramo di azienda e inquadrati nell'ambito di quelli relativi alla società richiedente.

CONTO ECONOMICO

	Esercizio precedente —	Ultimo esercizio —
(A) *Valore della produzione.*		
Ricavi della vendita e delle prestazioni		
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.	....	....
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	....	....
Totale valore della produzione *(A)*	....	....
(B) *Costi della produzione.*		
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.		
Per servizi		
Per godimento di beni terzi		
Per il personale		
Ammortamenti e svalutazioni		
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
Accantonamento per rischi		
Altri accantonamenti		
Oneri diversi di gestione	....	....
Totale costi della produzione *(B)*	....	....
Differenze tra valore e costi della produzione *(A - B)*	....	....
(C) *Proventi e oneri finanziari*	....	....
(D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*		
Rivalutazioni (titoli/partecipazioni)		
Svalutazioni (titoli/partecipazioni)	....	....
Totale delle rettifiche	....	....
(E) *Proventi e oneri straordinari.*		
Proventi		
Oneri	....	....
Totale delle partite straordinarie	....	....
Risultato prima delle imposte *(A-B+/-C+/-D +/-E)*		
Imposte sul reddito dell'esercizio		
Risultato dell'esercizio		
Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie	....	....
Utile (perdita) dell'esercizio	....	....

Stato patrimoniale

ATTIVO

	Esercizio precedente —	Ultimo esercizio —
(A) *Crediti verso soci per versamenti dovuti*	....	....
(B) *Immobilizzazioni.*		
I. Immobilizzazioni immateriali		
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
Avviamento		
Immobilizzazioni in corso e acconti		
Altre	....	....
Totale	....	....
II. Immobilizzazioni materiali		
Terreni e fabbricati		
Impianti e macchinario		
Attrezzature industriali e commerciali		
Altri beni	....	....
Totale	....	....
III. Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni		
Crediti		
Altri titoli		
Azioni proprie (valore nominale)	....	....
Totale	....	....
Totale immobilizzazioni *(B)*	....	....
(C) *Attivo circolante.*		
I. Rimanenze		
Materie prime, sussidiarie e di consumo		
Scorte	....	....
Totale	....	....
II. Crediti		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquida		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Denaro e valori in cassa	....	....
Totale attivo circolante *(C)*	....	....
(D) *Ratei e risconti*	....	....
Totale attivo *(A+B+C+D)*	....	....

PASSIVO

	Esercizio precedente	Ultimo esercizio
(A) *Patrimonio netto.*		
I Capitale		
Il. Soci conto capitale		
III. Riserva da soprapprezzo delle azioni		
IV. Riserve di rivalutazione		
V. Riserva legale		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Riserve statutarie		
VIII. Altre riserve		
IX. Utili (perdite) portati a nuovo		
X. Utile (perdita) dell'esercizio	....	....
Totale patrimonio netto	....	....
(B) *Fondi per rischi e oneri:*		
Per trattamento di quiescenza ad obblighi simili		
Per imposte		
Altri	....	....
Totale fondi per rischi e oneri (B)	....	....
(C) *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*	....	....
(D) *Debiti.*		
Obbligazioni		
Debiti verso banche		
Debiti verso altri finanziatori		
Altri debiti	....	....
Totale debiti (D)	....	....
(E) *Ratei e riscontri.*	....	....
Totale passivo (A+B+C+D+E)	....	....

b) *Descrizione dell'intervento di riconversione.*

1. Descrizione delle principali finalità dell'intervento
....

2. Individuazione delle priorità (Art. 5, del decreto ministeriale n. .... Regolamento attuazione legge n. 237):
....

3. Prospetto riassuntivo dei costi:

	Costi dell'11-3-1993
Terreno.	....
(1) Opere di sistemazione ed infrastruttura	....
(1) Opere di demolizione e preparazione area	....
(1) Fabbricati industriali	....
(1) Fabbricati per servizi ed uffici	....
(1) Impianti generali	....
Macch. ed impianti specifici	....
(2) Attrezzature	....
(3) Costi di trasferimento	....
Totale	....

(1) Compresa programmazione intervento.

(2) Esclusa programmazione attrezzature, compresa produzione interna.

(3) Compresi: progettazione, lay-out, oneri, per disattivazione impianti, costi trasporto, costi assicurazione ecc.

4. Caratteristiche, consistenze e prezzi per gruppi omogenei di investimenti.

5. Ubicazione dell'intervento.

6. Previsione dei tempi dell'intervento (inizio attività, entrata in esercizio, utilizzo a regime).

7. Previsioni sull'occupazione (riferite all'unità aziendale interessata all'intervento/.).

8. Previsioni economiche (relative all'unità aziendale interessata):

	Ultimo anno di esercizio precedente intervento/	Anno a regime
Ricavi: Vendite a terzi		
Cessione interne		
Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti		
Altri proventi	....	....
(+)	....	....
Variazioni rimanenze materie prime etc.		
Acquisti materie prime		
Cessioni interne		
Altri costi produzione (1)		
Costi generali (1)		
Costi commerciali (1)		
Costo del lavoro:		
produzione		
amministrativo e generale vendita		
Oneri finanziari	....	....
(-)	....	....
Redditività lorda	....	....
Ammortamenti		
Partite straordinarie	....	....
Risultato ante imposte	....	....

(1) Escluse le retribuzioni al personale dipendente.

9. Prospetto riassuntivo sul miglioramento di alcuni dati di natura patrimoniale:

	Ultimo anno di esercizio precedente intervento/	Anno a regime
Scorte materie prime	....	....
Scorte semilavorati	....	....
Immobilizzazioni fisse nette	....	....
Totale	....	....

10. Piano finanziario nel periodo di attuazione dell'intervento:

Fabbisogni:	
Immobilizzazioni tecniche	....
Oneri di trasferimento	....
	....
Fonti di copertura:	
Contributi	....
Altri benefici da altri organi pubblici	....
Disinvestimenti	....
Indebitamento	....
Autofinanziamento	....
Altre, (specificare in dettaglio)	....

ALLEGATO *B*
(Art. 7, comma 2)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.

2. Certificato dell'INPS attestante il settore di inquadramento dell'impresa.

3. Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la data della domanda.

4. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un ramo di azienda, dichiarazione del certificatore che evidenzi che il fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda sia composto per almeno il 20% da attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

5. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa:

di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare ed a fare applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona;

di impegnarsi a fornire, nel caso in cui la normativa vigente lo richieda, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, la concessione edilizia ovvero, qualora trattasi di opere interne, come definite dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, copia autenticata della relazione presentata al sindaco a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti;

di impegnarsi a fornire, nel caso in cui sia previsto l'acquisto del suolo, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, copia dell'atto di acquisto;

di impegnarsi a fornire, ove l'impresa non sia proprietaria del suolo e di altri cespiti aziendali funzionali all'iniziativa, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, copia autenticata del contratto dal quale deriva la disponibilità dei beni, per un periodo minimo di cinque anni consecutivi se le agevolazioni richieste concernono solo macchinari, o di dieci anni consecutivi se concernono anche opere edilizie;

di impegnarsi a fornire, unitamente alla istanza di erogazione a saldo, certificato rilasciato dalla competente autorità che l'impianto non produce inquinamento, nonché certificato di nulla osta prevenzione incendi;

con cui si attesti che i dati, gli elementi e le notizie riportate nella domanda corrispondono a verità.

6. Copia della comunicazione del Ministero della difesa attestante l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese istituito ai sensi dell'art 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

7. Certiricazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

ALLEGATO C
(Art. 10, comma 1)

Schema di domanda

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - ROMA

La sottoscrttta ....
con riferimento all'iniziativa di: .... approvata con decreto ministeriale del .... che ha concesso contributo/finanziamento per l'importo di lire ...., chiede l'erogazione dei benefici relativamente al periodo ....

Si allega la seguente documentazione:

consuntivo/i semestrali relativi ai seguenti periodi .... , redatti in conformità al programma approvato, costituito da:

elenchi fatture e altri titoli di spesa, evidenziati gli importi pagati, al netto dell'IVA, corredati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante delle società attestanti le conformità ai documenti originali;

prospetto riepilogativo dei costi sostenuti nel periodo firmato dal legale rappresentante;

relazione tecnica evidenziante l'avanzamento fisico del programma di interventi e gli eventuali scostamenti rispetto al programma approvato;

certificazione antimafia ai sensi della legge n. 55/1990;

indicazione del c/c bancario su cui effettuare gli accrediti.

Firma
....

ALLEGATO *D*
(Art. 11, comma 2)

anno	% restituzione	% progressivo
1	2	2
2	5	7
3	8	15
4	11	26
5	14	40
6	17	57
7	20	77
8	23	100

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dei commi 7, 8, 8-bis e 9 dell'art. 6 del decreto-legge n. 149/1993, si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 7, 8, 8-bis e 9 dell'art. 6 del decreto-legge n. 149/1993, recante interventi urgenti in favore dell'economia:

«7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

8-*bis*. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:

a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;

b) l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;

d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1983 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamennto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con dccreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del del decreto ministeriale 20 dicembre 1993 (definizione delle aree del territorio caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali d'armamento:

«Art. 2 *(Aree regionali del territorio nazionale prioritari)*. — Le aree regionali del territorio nazionale che risulti avere elevata incidenza delle attività di produzione, manutenzione di materiale di armamento sono le seguenti:

Campania;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Piemonte».

«Art. 3 *(Aree subregionali)*. — Le aree subregionali del territorio nazionale, coincidenti con quelle degli enti previsti dall'art. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che risultano avere elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiale di armamento sono le seguenti:

Bolzano;

Brindisi;

Firenze;

Gorizia;

L'Aquila;

Livorno».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6, commi 7 e 8 del decreto-legge n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è il seguente:

«Art. 2 *(Materiali di armamento)*. — 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui a comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera *a)* del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative ai fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge».

«Art. 3 *(Registro nazionale delle imprese)*. — 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunitarie connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accertata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma primo tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per la società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o estenzione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni».

— Per il decreto ministeriale 20 dicembre 1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, è il seguente:

«3. Agli interventi previsti dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e non riconducibili alle tipologie indicate nel precedente comma è riservato il 20% dello stanziamento previsto dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. Le modalità ed i criteri di concessione sono determinati con specifico regolamento».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 424, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, è istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un sottosegretrio da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonché da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

2. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato può essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello della prima nomina.

3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.

99G0535

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 1999.

Modificazione al decreto 24 aprile 1985 concernente lo scioglimento della società cooperativa agricola «San Silvestro» a r.l., in S. Agata dei Goti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1985, con il quale la società cooperativa agricola «San Silvestro» a r.l., con sede in S. Agata dei Goti (Benevento), costituita per rogito notaio Pasquale Colella il 15 dicembre 1966, rep. n. 19998, registro società n. 625, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2, per effetto del quale per le procedure di liquidazione inattive si possono trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, prot. n. 4861 dell'8 novembre 1999 con cui si ritiene, tra l'altro, che le poste attive dell'ultimo bilancio dell'esercizio 1972 debbano considerarsi estinte;

Decreta:

La cooperativa «San Silvestro» a r.l., con sede in S. Agata dei Goti (Benevento), costituita per rogito notaio Pasquale Colella in data 15 dicembre 1966, repertorio n. 19998, registro società n. 625, B.U.S.C. n. 223/96644, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Benevento, 22 novembre 1999

Il direttore: MORANTE

99A10517

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 10/2637/99 del 16 novembre 1999, con il quale si dispone l'attivazione in Torino di quattro uffici delle entrate a base circoscrizionale, con decorrenza 26 novembre 1999;

Considerato che i quattro uffici delle entrate di Torino assorbiranno le competenze sinora esercitate dal primo e secondo ufficio delle imposte dirette, dagli uffici del registro bollo e demanio, atti giudiziari, atti pubblici, atti privati, successioni, U.R.A.R.-TV, non più operativi dal 26 novembre 1999, nonché le competenze attualmente svolte dall'ufficio provinciale dell'I.V.A. e dalla sezione staccata della DRE, per questi ultimi due uffici limitatamente agli atti ed ai rapporti tributari relativi ai contribuenti con domicilio fiscale nei comuni di Torino, Druento, S. Mauro, Settimo Torinese e Venaria Reale;

Considerata la complessità e la gravosità delle operazioni di trasferimento degli atti, della documentazione, dei macchinari e degli arredi dalle sedi degli uffici da sopprimere a quelle dei nuovi uffici delle entrate;

Ritenuta, altresì, la necessità di assicurare una tempestiva ed adeguata sistemazione logistica degli attivandi uffici delle entrate ed una loro immediata operatività;

Vista l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento di buona parte degli uffici finanziari interessati dalle operazioni di trasloco;

Decreta

nei giorni 24 e 25 novembre 1999 la chiusura al pubblico dei seguenti uffici finanziari di Torino:

primo ufficio imposte dirette;
secondo ufficio imposte dirette;
ufficio I.V.A.;
ufficio del registro successioni;
ufficio del registro atti privati;
ufficio del Registro atti pubblici;
ufficio del registro bollo e demanio;
ufficio del registro atti giudiziari;
U.R.A.R.-TV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino 22 novembre 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A10496

DECRETO 24 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 4/2605 del 15 novembre 1999, con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia ha richiesto alla competente procura della Repubblica l'autorizzazione alla chiusura del proprio ufficio in data 16 novembre 1999 per lutto cittadino;

Vista l'autorizzazione alla chiusura dell'ufficio — apposta in calce alla citata nota in data 15 novembre 1999 — del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari, trasmessa a questa direzione con nota 2609 del 15 novembre 1999;

Ritenuto che occorre provvedere all'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

Il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Foggia è accertato per il giorno 16 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 novembre 1999

Il direttore regionale: ORLANDI

99A10497

DECRETO 24 novembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il telex in data 18 novembre 1999, con il quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio in tale data, con chiusura al pubblico nelle ore pomeridiane, secondo direttive impartite dagli organi centrali dell'Automobile club d'Italia;

Vista la nota prot. n. 3586/99 del 18 novembre 1999, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecce è accertato per il giorno 18 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 novembre 1999

Il direttore regionale: ORLANDI

99A10498

DECRETO 25 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata delle entrate di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei temini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti da accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Vista la nota n 4684, del 13 novembre 1999, con la quale il responsabile della sezione staccata delle entrate di Caserta ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio anzidetto nei giorni 19 e 20 novembre 1999 a seguito di lavori di disinfestazione dei locali in cui esso ha sede, disposti dalla locale A.S.L.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata delle entrate di Caserta nei giorni 19 e 20 novembre 1999.

Napoli, 25 novembre 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A10499

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 ottobre 1999.

Criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialità giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della prograrnmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 306 del 18 febbraio 1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare, l'art. 51, il quale prevede che, per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale, nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b),* della legge 8 novembre 1991, n. 381 (di seguito: «cooperative») che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui alla predetta legge n. 95 del 1995, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che la società Progetto Italia S.p.a. è subentrata a decorrere dal 1° febbraio 1999 nelle funzioni già esercitate dalla società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. e nei relativi rapporti giuridici e finanziari;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, n. 6621 del 18 ottobre 1999, con la quale è stata formalizzata l'intesa sullo schema di decreto;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. I benefici di cui alla legge n. 95 del 1995, come definiti dal decreto interministeriale n. 306 del 1998, sono estesi con i criteri e le modalità di cui al presente decreto alle cooperative con sede legale, amministrativa e operativa nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei programmi comunitari e in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, che presentano progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate nei settori indicati all'articolo 2.

2. Nel caso di cooperative di nuova costituzione, queste, a parte i soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da giovani tra i 18 e 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del l° gennaio 1999 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1.

3. Nel caso di cooperative già esistenti i soci devono essere residenti alla data del l° gennaio 1999 nei comuni ricadcnti, anche in parte, nei territori di cui comma 1.

4. Gli statuti delle cooperative devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento tra vivi di quote societarie che facciano venir meno i requisiti di cui ai commi 2 e 3 per almeno, rispettivamente, dieci e cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. La modifica della clausola statutaria prima dei predetti termini comporta l'imme-

diata decadenza dalle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto interministeriale n. 306 del 1998.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili — secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE — i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

3. Sono esclusi i progetti che prevedono attività socio-sanitarie o investimenti per un importo superiore a 1 miliardo di lire, in caso di nuove iniziative o a 500 milioni di lire, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate.

4. L'attività d'impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo, decorrente alla data di avvio dell'attività, di almeno dieci anni per le nuove iniziative e di cinque anni per le attività già avviate.

Art. 3.

Domanda di ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, è presentata a Progetto Italia S.p.a., con sede in Roma.

2. Alla domanda, oltre alla documentazione indicata all'art. 6, comma 2, del decreto n. 306 del 1998, va allegata la certificazione comprovante l'iscrizione della cooperativa al registro della prefettura del territorio in cui essa ha la sede legale e, nel caso di coperative già esistenti, anche i bilanci degli ultimi due esercizi con le relative delibere assembleari di approvazione.

3. Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacità di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacità, a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonché agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi, almeno, ai primi tre anni di attività, redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione.

4. Nel caso di iniziative già avviate lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 3, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.

Art. 4.

Norma di rinvio

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 51 della legge n. 448 del 1998 valgono, per quanto non disposto dal presente decreto e in quanto con esso compatibili, le disposizioni recate dal decreto interministeriale n. 306 del 1998.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1999

Il direttore generale: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 115

ALLEGATO

Modello di domanda

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(art. 51, legge 23 dicembre 1998, n. 448)

Spett. Progetto Italia S.p.a.

La sottoscritta cooperativa sociale .... con sede legale in .... iscritta al registro prefettizio n. .... data .... in persona del legale rappresentante ....

Chiede

di essere ammessa alle agevolazioni di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, allo scopo di realizzare una iniziativa nel settore .... con un investimento previsto di lire .... ed una previsione di n. .... addetti.

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art. 3 del decreto del direttore generale del Tesoro in data 28 ottobre 1999 concernente i criteri e le modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialità giovanile.

La sottoscritta cooperativa sociale richiede, inoltre, l'assistenza tecnica nella fase di avvio della iniziativa, come specificato nello studio di fattibilità allegato.

Data ....

....
(firma rappresentante legale)

99A10495

DECRETO 6 dicembre 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 22 novembre 1999 che ha disposto per il 30 novembre 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 novembre 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a € 98,33.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 129.171.275.507 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 31 maggio 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a € 97,61.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A10542

DECRETO 6 dicembre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 dicembre 1999 è pari a 57.614 miliardi di lire (pari a 29.755 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 dicembre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 dicembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 dicembre 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A10543

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Rifater», a base di rifampicina, isoniazide e pirazinamide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Rifater», a base di rifampicina, isoniazide, pirazinamide, del Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Lainate (Milano), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 40 confetti, A.I.C. n. 026981011, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 12 febbraio 1999, con cui il Gruppo Lepetit S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Rifater», nella forma farmaceutica e nella confezione sopra indicata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Rifater», del Gruppo Lepetit S.p.a., nella forma farmaceutica e confezione: 40 confetti, con prezzo ridotto del 15% rispetto al prezzo medio europeo (comma 5, art. 70, della legge n. 448/1998);

Vista la nota prot. F.800. XI-1069 dell'8 giugno 1999, con la quale il Ministero della sanità ha chiesto al C.I.P.E. di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopra indicata, ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 7/7182 del 21 luglio 1999, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E. ha comunicato che, per la specialità medicinale «Rifater» nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 18.284, pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 30.200;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Rifater», a base di rifampicina, isoniazide e pirazinamide del Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Lainate (Milano), nella forma farmaceutica e nella confezione: 40 confetti, A.I.C. n. 026981011, è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico L. 25.700, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno sucessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 130

99A10520

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Rifinah», a base di rifampicina e isoniazide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n 159 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Rifinah» a base di rifampicina e isoniazide, del Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Lainate (Milano), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione «300» 24 confetti, A.I.C. n. 025377033, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 12 febbraio 1999, con cui il Gruppo Lepetit S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Rifinah» nella forma farmaceutica e nella confezione sopra indicata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Rifinah» del Gruppo Lepetit S.p.a., nella forma farmaceutica e nella confezione: «300» 24 confetti, con prezzo ridotto del 15% rispetto al prezzo medio europeo (comma 5, art. 70, della legge n. 448/1998);

Vista la nota prot. F.800. XI-1068 dell'8 giugno 1999, con la quale il Ministero della sanità ha chiesto al C.I.P.E. di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopra indicata, ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 7/7184 del 21 luglio 1999, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E. ha comunicato che, per la specialità medicinale «Rifinah» nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 16.410, pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 27.100;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Rifinah», a base di rifampicina e isoniazide, del Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Lainate (Milano), nella forma farmaceutica e nella confezione: «300» 24 confetti, A.I.C. n. 025377033, è classificata in classe *a)* ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico L. 23.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno sucessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 131

99A10521

PROVVEDIMENTO 3 novembre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Dermatop», a base di prednicarbato, ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Dermatop, a base di prednicarbato, della Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in Milano, risulta classificata in classe *c)*, nelle forme farmaceutiche e nelle confezioni di seguito indicate nella tabella:

Specialità	Confezione	A.I.C.
Dermatop	crema 30 gr	029157017
Dermatop	pomata 30 gr	029157029
Dermatop	unguento 30 gr	029157031
Dermatop	flacone 30 ml	029157043

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, serie generale, n. 250, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Vista la domanda del 2 ottobre 1998, con cui la Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale Dermatop nelle confezioni sopra citate, ciascuna al prezzo al pubblico di L. 16.200;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 e 23 giugno 1999 e riportata nel verbale n. 9 del 20 e 21 luglio 1999, in quanto omessa per mero errore materiale nel verbale n. 7 del 22 e 23 giugno 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *b)* della specialità medicinale Dermatop, nelle forme farmaceutiche e nelle confezioni sopra riportate. Per quanto concerne il relativo prezzo, sarà determinato dall'apposita commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità per le quali non si è potuto calcolare il prezzo medio europeo, di cui al decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 luglio 1998;

Vista la nota prot. F 800/UFF.X1/AG.2/1286, dell'8 luglio 1999, con cui la commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali per le quali non si è potuto calcolare il prezzo medio europeo invia alla Hoechst Marion Roussel S.p.a. proposta di prezzo medio europeo finale al pubblico per la specialità medicinale Dermatop nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito riportate:

Specialità	Confezione	A.I.C.	Proposta commissione PME finale al pubblico (lire)
Dermatop	crema 30 gr	029157017	16.200
Dermatop	pomata 30 gr.	029157029	16.200
Dermatop	unguento 30 gr	029157031	16.200
Dermatop	flacone 30 ml	029157043	16.200

Vista la comunicazione del 23 luglio 1999 della Hoechst Marion Roussel S.p.a., con la quale, in relazione alla nota ministeriale F 800/UFF.XI/AG.2/1286 dell'8 luglio 1999, la società dichiara di accettare per la specialità medicinale Demiatop, per ciascuna delle confezioni sopra indicate, il prezzo medio europeo finale al pubblico di L. 16.200, I.V.A. inclusa, comprendente sei tranches a partire da L. 13.800 I.V.A. inclusa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Dermatop, a base di prednicarbato, della Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe *b)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo sotto indicato per ciascuna confezione:

Specialità	Confezione	A.I.C.	Classe	Prezzo IVA inclusa (lire)
Dermatop	crema 30 gr	029157017	B	13.800
Dermatop	pomata 30 gr	029157029	B	13.800
Dermatop	unguento 30 gr	029157031	B	13.800
Dermatop	flacone 30 ml	029157043	B	13.800

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Ministro
Presidente della commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 141

99A10502

PROVVEDIMENTO 3 novembre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Haimalbumin», a base di albumina umana, ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Haimalbumin», a base di albumina umana, della società Oslofarm Limited., con sede in 120 East Road. London Nl 6AA England, rappresentata in Italia dalla società Nuovo Istituto sieroterapico Milanese S.r.l., con sede in Milano, risulta classificata in classe *c)*, rispettivamente nella forma farmaceutica e confezioni di seguito indicate nella tabella:

Specialità	Confezione	A.I.C.
Haimalbumin	flacone 10 ml 20%	023310093
Haimalbumin	flacone 50 ml 20%	023310105
Haimalbumin	flacone 10 ml 25%	023310143
Haimalbumin	flacone 20 ml 25%	023310156
Haimalbumin	flacone 50 ml 25%	023310168

Vista la domanda del 15 dicembre 1998, con cui la società Nuovo Istituto sieroterapico Milanese S.r.l., con sede in Milano, in qualità di rappresentante legale per l'Italia della società Oslofarm Limited, ha chiesto la riclassificazione in classe *a)* con nota 15 della specialità medicinale «Haimalbumin», nella forma farmaceutica e confezioni sopra indicate;

Considerato che la specialità medicinale «Haimalbumin» è identica alla specialità medicinale «Uman--Albumin», della società Farma-Biagini S.p.a., avente lo stesso principio attivo, il medesimo dosaggio e identiche confezioni e forma farmaceutica;

Rilevato che la Farma-Biagini S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, Foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale «Uman-Albumin» nella forma farmaceutica e confezioni sotto riportate:

Specialità	Confezione	A.I.C.	Società	Classe	Prezzo IVA inclusa (lire)
Uman-Albumin	flacone 10 ml 20%	021111012	Farma-Biagini S.p.a.	A15	17.000
Uman-Albumin	flacone 50 ml 20%	021111024	Farma-Biagini S.p.a.	A15	75.700
Uman-Albumin	flacone 10 ml 25%	021111063	Farma-Biagini S.p.a.	A15	21.200
Uman-Albumin	flacone 20 ml 25%	021111075	Farma-Biagini S.p.a.	A15	40.100
Uman-Albumin	flacone 50 ml 25%	021111087	Farma-Biagini S.p.a.	A15	94.600

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 maggio 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* con nota 15 della specialità medicinale denominata «Haimalbumin», della società Oslofarm Limited, nella forma farmaceutica e confezioni sopra citate, agli stessi prezzi degli identici comprensivi della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Haimalbumin», a base di albumina umana, della società Oslofarm Limited, con sede in 120 East Road London Nl 6AA England, rappresentata in Italia dalla società Nuovo Istituto sieroterapico Milanese S.r.l., con sede in Milano, è classificata in classe *a)* con nota 15, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai prezzi sotto indicati per ciascuna confezione:

Specialità	Confezione	A.I.C.	Società	Classe	Prezzo IVA inclusa (lire)
Haimalbumin	1 flacone 10 ml 20%	023310093	Oslofarm Limited rappr. in Italia dalla società Nuovo Ist. sieroterapico Milanese S.r.l.	A15	17.000
Haimalbumin	1 flacone 50 ml 20%	023310105	Oslofarm Limited rappr. in Italia dalla società Nuovo Ist. sieroterapico Milanese S.r.l.	A15	75.700
Haimalbumin	1 flacone 10 ml 25%	023310143	Oslofarm Limited rappr. in Italia dalla società Nuovo Ist. sieroterapico Milanese S.r.l.	A15	21.200
Haimalbumin	1 flacone 20 ml 25%	023310156	Oslofarm Limited rappr. in Italia dalla società Nuovo Ist. sieroterapico Milanese S.r.l.	A15	40.100
Haimalbumin	1 flacone 50 ml 25%	023310168	Oslofarm Limited rappr. in Italia dalla società Nuovo Ist. sieroterapico Milanese S.r.l.	A15	94.600

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 140

99A10503

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 agosto 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Johann Wolfgang Goethe nel 250° anniversario della nascita (L. 4.000 - € 2,07).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Johann Wolfgang Goethe, nel 250° anniversario della nascita;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo commemorativo di Johann Wolfgang Goethe, nel 250° anniversario della nascita, nel valore di L. 4.000 - € 2,07.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 200.000» «€ 103,29».

La vignetta riproduce il dipinto «Goethe in der Campagna di Roma», che raffigura lo scrittore tedesco, realizzato da Johann Heinrich Wilhelm Tischbein nel 1787 e conservato presso la pinacoteca Städelsches Kunstinstitut, in Francoforte sul Meno. Completano il francobollo le leggende «JOHANN WOLFGANG GOETHE 1749-1832» e «J.H.W. TISCHBEIN - STAEDELSCHES KUNSTINSTITUT FRANKFURT A.M.», la scritta «ITALIA» ed il valore «4000» «€ 2,07».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1999

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A10500

DECRETO 10 novembre 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Goffredo Mameli, nel 150° anniversario della morte e in occasione del 150° anniversario della Repubblica Romana, nel valore di L. 1.500 - € 0,71.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 e 30 aprile 1999 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Goffredo Mameli, nel 150° anniversario della morte e in occasione del 150° anniversario della Repubblica Romana;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo commemorativo di Goffredo Mameli, nel 150° anniversario della morte e in occasione del 150° anniversario della Repubblica Romana, nel valore di L. 1.500 - € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: quattro; tiratura: unmilioneduecentonovantamila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 37.500» «€ 19,37».

La vignetta raffigura in primo piano, a sinistra Goffredo Mameli, immagine tratta dal busto marmoreo dedicato al poeta e patriota italiano collocato al Gianicolo, in Roma; sullo sfondo, a destra, sono riprodotti due francobolli dedicati: uno al centenario della Repubblica Romana, raffigurate la villa del «Vascello» in Roma, centro della resistenza all'assalto delle truppe francesi, emesso il 18 maggio 1949 e l'altro al centenario del Risorgimento, raffigurante Mameli morente, emesso il 13 maggio 1948. Completano il francobollo la leggenda «GOFFREDO MAMELI 1827-1849», la scritta «ITALIA» ed il valore «1500» «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni f.f.
MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A10501

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Cocer Sud», S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito Lupoli, in data 1° aprile 1982, registro società n. 1708/82, B.U.S.C. n. 2698;

«La Fossatara», S. Maria La Fossa, costituita per rogito La Porta, in data 6 marzo 1984, registro società n. 3201/84, B.U.S.C. n. 2997;

«Speranza 2000», Casal di Principe, costituita per rogito Dongiacomo, in data 7 ottobre 1983, registro società n. 2757/83, B.U.S.C. n. 2908;

«La Sosta 93», Teverola, costituita per rogito Fiordaliso, in data 15 novembre 1993, registro società n. 15687/94, B.U.S.C. n. 4668;

«Eros» Frignano, costituita per rogito Liotti, in data 24 novembre 1986, registro società n. 6294/87, B.U.S.C. n. 3451;

«Costanza», Pietramelara, costituita per rogito Criscuolo, in data 26 febbraio 1982, registro società n. 1676/82, B.U.S.C. n. 2687;

«La Rodolfo Morandi», Aversa, costituita per rogito de Rosa, in data 19 gennaio 1988, registro società n. 7866/88, B.U.S.C. n. 3693;

«Campania», S. Maria Capua Vetere, costituita per rogito Orsi, in data 4 novembre 1987, registro società n. 7603/88, B.U.S.C. n. 3664;

«Centro Sud Trasporti», Villa di Briano, costituita per rogito Lupoli, in data 18 gennaio 1991, registro società n. 11546/91, B.U.S.C. n. 4173;

«La Stellina», Casapesenna, costituita per rogito Musto, in data 2 maggio 1983, registro società n. 2562/83, B.U.S.C. n. 2884.

Caserta, 28 ottobre 1999

Il dirigente: AGOSTA

99A10510

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del Commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «Lux 74» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 13 novembre 1974, repertorio n. 96034 tribunale di Foggia, R.I. n. 3292, B.U.S.C. n. 1615/141935;

2) società cooperativa edilizia «Modular 74» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 25 novembre 1974, repertorio n. 96136 tribunale di Foggia, R.I. n. 3295, B.U.S.C. n. 1617/141937;

3) società cooperativa edilizia «Argos 75» a r.l., con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 19 febbraio 1975, repertorio n. 96917 tribunale di Foggia, R.I. n. 3409, B.U.S.C. n. 1619/141939;

4) società cooperativa edilizia «Letizia» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 29 settembre 1977, repertorio n. 5039 tribunale di Foggia, R.I. n. 5039, B.U.S.C. n. 1864/156830;

5) società cooperativa edilizia «Alba» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Valentino Caiola in data 14 giugno 1985, repertorio n. 45548 tribunale di Foggia, R.I. n. 7422, B.U.S.C. n. 3261/213957;

6) società cooperativa edilizia «Aldebaran» a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Rizzo Corallo Filippo in data 11 giugno 1993, repertorio n. 20027 tribunale di Foggia, R.I. n. 12542, B.U.S.C. n. 4388/263610

Foggia, 15 novembre 1999

Il dirigente s.p.l.: GONNELLA

99A10519

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Rosenberg - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 febbraio 1995 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Rosenberg - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Rosenberg - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita in data 22 gennaio 1985, con atto a rogito dott. Gregorio Gangemi di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 15 febbraio 1985, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Diego Davide Ziino con studio in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 7/f, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10511

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Anna Maria Taigi per azioni a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 23 gennaio 1998 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Anna Maria Taigi per azioni a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Anna Maria Taigi per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 17 dicembre 1952, con atto a rogito dott. Claudio Pierantoni di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 20 dicembre 1952, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Sandro Forlingieri con studio in Roma, via degli Aceri n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10512

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.G.EDI. - Società gestioni editoriali, società cooperativa a responsabilità limitata», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 settembre 1990 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.G.EDI. - Cooperativa gestioni editoriali, società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pomezia (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto i parere favoravole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «CO.G.EDI. - Cooperativa gestioni editoriali, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), costituita in data 25 luglio 1986, con atto a rogito notaio dott. Claudio Cerini di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 23 agosto 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Maria Mini con studio in via L. Bertelli n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10513

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Bruzia distribuzione» società cooperativa a responsabilità limitata, in Rende, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 settembre 1996 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «La Bruzia distribuzione» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Rende (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto i parere favoravole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Bruzia distribuzione» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rende (Cosenza), costituita in data 19 febbraio 1979, con atto a rogito notaio prof. Armando Pantano di Cosenza, omologato dal tribunale di Cosenza con decreto 4 aprile 1979, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Bozzo Maurizio residente a Zumpano (Cosenza), via Vence n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10514

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Rai coop - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo eseguita in data 8 novembre 1996, nei confronti della società cooperativa di consumo «Rai coop - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favoravole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di consumo «Rai coop - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 17 settembre 1973, con atto a rogito notaio dott. Italo Gazzilli di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 9 ottobre 1973, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Cesare Mingo residente in Roma, via D. Di Buoninsegna n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10515

DECRETO 22 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Programma casa», società cooperativa a responsabilità limitata, in Venafro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edile appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edile sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Programma casa», societa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Venafro (Iernia), costituita per rogito del notaio Ventriglia Antonio in data 27 gennaio 1988, repertorio n. 7283, registro società n. 1519, tribunale di Isernia, B.U.S.C. n. 317/233076.

Isernia, 22 novembre 1999

Il dirigente: D'AMICO

99A10516

DECRETO 23 novembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Roese «Co.E.Ro.» società cooperativa a r.l., in Ro Ferrarese.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 5 ottobre 1989 con il quale, al sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa edilizia Roese «Co.E.Ro.» soc. coop. a r.l. con sede in Ro Ferrarese (Ferrara) è stata sciolta e i signori Paganini rag. Giuseppe, Ferrari Cosetta Mirta e Bonafini geom. Antonio sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituzione dei predetti liquidatori a causa di perdurante inattività e di persistente frapposizione di ostacoli da parte dei medesimi allo svolgimento delle ispezioni ordinarie;

Vista la nota prot. n. 1861/P del 1° giugno 1999 con cui la Direzione generale della cooperazione - Div. VI, richiedeva al Comitato centrale per le cooperative il prescritto parere in ordine alla nomina del nuovo liquidatore della società cooperativa «Co.E.Ro.»;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative in data 15 luglio 1999;

Visto che i liquidatori non hanno fatto pervenire alcuna controdeduzione ex art. 37, comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) richiesta dalla scrivente con nota prot. n. 21218 del 14 ottobre 1999;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 182, di decentamento delle procedure di sostituzione dei liquidatori ex art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione dei predetti liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

La dott.ssa Cristina Sitta, nata a Ferrara il 10 luglio 1958 con studio in Ferrara, corso Porta Reno n. 37, è nomiata liquidatore della società cooperativa edilizia Roese «Co.E.Ro.» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ro Ferrarese (Ferrara) costituita in data 21 giugno 1977 per rogito notaio dott. Severo Maisto, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 5 ottobre 1989, in sostituzione dei signori Pagani Giuseppe, Ferari Cosetta Mirta e Bonafini Antonio.

Ferrara, 23 novembre 1999

Il direttore: DE ROGATIS

99A10518

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 1999.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Po Vita Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Parma. (Provvedimento n. 1361).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed il successivo provvedimento dell'ISVAP del 1° aprile 1998 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui alla predetta tabella, rilasciati alla Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.a. con sede in Parma, via Università n. 1;

Vista l'istanza del 28 ottobre 1998 con la quale la Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 26 novembre 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Po Vita Compagnia di assicurazioni S.p.a.

Dispone:

Po Vita Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Parma, via Università n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10522

PROVVEDIMENTO 30 novembre 1999.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Vitasì Assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1359).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nei rami V e VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla Vitasì Assicurazioni S.p.a. con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25;

Vista l'istanza del 13 luglio 1999 con la quale la Vitasì Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 26 novembre 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata della Vitasì Assicurazioni S.p.a.

Dispone:

Vitasì Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10523

PROVVEDIMENTO 30 novembre 1999.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Innovazione Vita S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1360).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed il successivo decreto del 29 aprile 1992 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui alla predetta tabella, rilasciati alla Innovazione Vita S.p.a. con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25;

Vista l'istanza del 13 luglio 1999 con la quale Innovazione Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 26 novembre 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Innovazione Vita S.p.a.

Dispone:

Innovazione Vita S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10524

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lovero dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristruttuazione del fabbricato Alpe Troena da parte del comune di Lovero. (Deliberazione n. VI/45625).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 20 luglio 1999, è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Lovero (Sondrio) per la ristrutturazione del fabbricato Alpe Troena;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lovero (Sondrio), foglio n. 29, mappale n. 59, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione del fabbricato Alpe Troena da parte del comune di Lovero (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10152

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione seggiovia biposto «Bormio 2000-Cimino» con seggiovia quadriposto sul medesimo tracciato da parte della società S.I.B. S.p.a. (Deliberazione n. VI/45626).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 5 marzo 1999, è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio

delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della soc. S.I.B. S.p.a. per la sostituzione seggiovia biposto «Bormio 2000-Cimino» con seggiovia quadriposto sul medesimo tracciato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 19, mappali numeri 120, 121, 119, 44, 11, 88, 92, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata alla sostituzione della seggiovia biposto «Bormio 2000-Cimino» con seggiovia quadriposto sul medesimo tracciato da parte della soc. S.I.B. S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione e ampliamento di un fabbricato esistente da parte dei signori Arthuber Kurt e Arthuber Franz. (Deliberazione n. VI/45836).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico

regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 25 giugno 1999, è pervenuta l'istanza del comune di Manerba del Garda (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Arthuber Kurt e Arthuber Franz per ricostruzione e ampliamento di un fabbricato esistente in località Pisenze;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba del Garda (Brescia), foglio n. 8/9, mappali numeri 6669, 6667, 6670, 7070, 7209, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione e ampliamento di un fabbricato esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10154

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1997 concernente il riordino della scuola di specializzazione in genetica medica;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1999;

Decreto:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA

Ordinamento degli studi

Art. 1.

La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Art. 4.

Il corso ha durata di 4 anni.

Art. 5.

La sede amministrativa del corso di specializzazione in genetica medica è presso il centro servizi della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 16 specializzandi.

———

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari*

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie genetiche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, El3X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.

B) *Area tecnico-metodologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C) *Area genetico-clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* — *Standard complessivo di addestramento professionale*

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi per poter essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo medico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di citogenetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. *Indirizzo tecnico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 29 ottobre 1999

p. *Il rettore:* COSSAR

99A10474

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 30 novembre 1998, senato accademico seduta del 7 settembre 1999, consiglio di amministrazione seduta del 22 settembre 1999);

Decreta:

Di integrare la tabella IX-*bis* del corso di laurea in lingue con l'insegnamento di lingua e letteratura russa quadriennale e filologia slava della facoltà di lettere e filosofia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 novembre 1999

Il rettore: SILVESTRI

99A10427

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n 341;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993 n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario orientale pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996 successive modificazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 1997 - serie generale;

Visto il decreto rettorale n. 1469 del 23 ottobre 1998 contenente ulteriori modifiche ed integrazioni al vigente statuto dell'Istituto universitario orientale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1998;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 28 aprile 1999;

Viste le delibere del Senato accademico dell'8 marzo 1999 e del 9 giugno 1999;

Vista la nota del M.U.R.S.T. prot n. 1394/*bis* in data 28 settembre 1999 (ns. prot. n. 16500 del 10 novembre 1999) con cui lo stesso Ministero comunica di non avere alcuna osservazione da formulare relativamente alle modifiche degli articoli 30 e 40 dello statuto di autonomia dell'Istituto universitario orientale;

Decreta:

Art. 1.

Al vigente statuto dell'Istituto universitario orientale sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

Art. 30, aggiungere, quale nuovo ultimo comma: «Per tutto quanto non previsto per il presidente ed il segretario amministrativo dei centri interdipartimentali, si rinvia alla disciplina prevista dal presente statuto per le corrispondenti figure dei dipartimenti».

Art. 40, l'ultimo comma è modificato come segue: «Le riunioni del consiglio di facoltà nella composizione allargata e ristretta possono essere convocate anche in date ed orari diversi».

Art. 2.

Le presenti modifiche allo statuto dell'Istituto universitario orientale entrano in vigore, secondo le procedure dell'art. 79 del vigente statuto, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 novembre 1999

Il rettore: AGRIMI

99A10525

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 15 maggio 1997.

Il giorno 26 luglio 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 15 maggio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 marzo 1999, n. 100, pubblicata nel supplemento ordinario n.78/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 26 luglio 1999.

99A10531

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 9 novembre 1999 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) al vigile del fuoco permanente Alessandro Bologna;

2) al vigile del fuoco permanente Emmanuele Catoni.

«In occasione di un incendio sviluppatosi al quarto piano di un fabbricato, con alto senso civico ed elevata capacità professionale, interveniva insieme ad un collega riuscendo a trarre in salvo quattro persone». - 25 dicembre 1997 - Roma.

99A10505

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.5956-XV.J(1930) del 18 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Gerbera art. 150», che la Pirotecnica Soldi S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria IV dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A10475

Modificazioni allo statuto della fondazione «Edoardo Agnelli per attività assistenziali e sociali», in Torino

Con decreto ministeriale 26 novembre 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto della fondazione «Edoardo Agnelli per attività assistenziali e sociali», con sede in Torino, deliberate dal consiglio di amministrazione con atto pubblico del 5 ottobre 1999, numero di repertorio 87701/13169, a rogito del dott. Ettore Morone, notaio in Torino.

99A10476

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0239
Yen giapponese	105,05
Dracma greca	328,45
Corona danese	7,4385
Corona svedese	8,6175
Sterlina	0,63020
Corona norvegese	8,1135
Corona ceca	36,170
Lira cipriota	0,57733
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,90
Zloty polacco	4,2867
Tallero sloveno	197,5274
Franco svizzero	1,5999
Dollaro canadese	1,5087
Dollaro australiano	1,6077
Dollaro neozelandese	2,0152
Rand sudafricano	6,2990

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10592

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amiodarone»

Estratto decreto n. 684 del 12 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMIODARONE nella forma e confezione: «200 mg compresse» 20 compresse da 200 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Sanwin r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2, codice fiscale n. 11388870153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da Sanofi Winthrop Industrie nello stabilimento sito in Ambares (Francia), Rue de la Vierge n. 1.

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate anche da: Società Sanofi Winthrop p.a. nello stabilimento sito in Milano, via Piranesi n. 38.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «200 mg compresse» 20 compresse da 200 mg.

Numeri A.I.C.: 032801019/G (in base 10) - 0Z907V (in base 32).

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: amiodarone cloridrato 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche: tachicardie sopraventricolari (parossistiche e non parossistiche) extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale;

tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di Sindrome di Wolff-Parkinson-White. Extrasistoli e tachiardie ventricolari;

trattamento profilattico delle crisi di angina pectoris.

La Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e dell'indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10526

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Ringer»

Provvedimento di modifica n. 55 del 18 novembre 1999

Medicinali veterinari prefabbricati:

RINGER lattato con glucosio;

soluzione elettrolitica Reidratante III.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Senese - Monteroni d'Arbia (Siena).

Motivo del provvedimento: modifica officina di produzione.

I medicinali veterinari prefabbricati suddetti sono ora prodotti presso lo stabilimento Industria Galenica Senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia (Siena).

99A10527

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana ISI».

Decreto n. 800.5/R.M.142/D460 del 29 novembre 1999

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALBUMINA UMANA ISI:

«25%» 1 flac. 20 ml - A.I.C. n. 006557019;

«20%» 1 flac. 10 ml - A.I.C. n. 006557045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno Italiano - I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10528

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato la richiesta intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997, in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92, mediante correzione ed integrazione di detto disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 20 agosto 1998.

In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica.

Eventuali osservazioni relative alla presente proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela della denominazione di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari e della politica della qualità - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana da parte di eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate. Decorso tale termine, in assenza di dette istanze o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta di modifica sarà notificata ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2081/92.

Il testo del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferito all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento della Commissione n. 123/97 del 23 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 193 del 20 agosto 1998, viene di seguito pubblicato, per una più agevole consultazione, con le modifiche sottolineate.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «RIVIERA LIGURE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese», «Riviera di Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

2. La denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», e riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 50%.

3. La denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola e la popolazione locale riconducibile alla varietà Frantoio per almeno il 55%. Possono altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della regione Liguria. Tale zona è riportata in apposita cartografia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», comprende nella provincia di Imperia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano, Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiasanico, Airole, Montalto Ligure, Castel Vittorio, Isolabona, Vallebona, San Remo, Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Valle Crosia, S. Biagio, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta, S. Michele, Rocchetta Nervina, Carpaso, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, San Biagio della Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», comprende, nella provincia di Savona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo, San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova, Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», comprende, nelle province di Genova e La Spezia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese. Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto Vara, Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano, Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona indicata al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla disgregazione della roccia madre di origine calcarea.

4. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza più o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno dato origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto nelle quote più elevate.

5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre di origine calcarea che sotto l'azione degli agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato origine a terreni di medio impasto e generalmente profondi, resi più sciolti e di maggiore permeabilità nelle quote più elevate a causa della presenza di scisti.

6. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza, disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni della zona interna sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono sciolti a prevalenza sabbiosa.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare Kg. 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibili in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.

11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3 nonché dei comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova, Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Onzo, Nasino, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga e Zuccarello in provincia di Savona.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo a giallo - verde;

odore: di fruttato di lieve o media intensità;

sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuali: leggera sensazione di piccante e/o sensazione appena percettibile di amaro;

punteggio al Panel test >= 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 17 MeqO2/Kg;

K 232 <= 2,3;

K 270 <= 0,160.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo a verde - giallo;

odore: fruttato di lieve o media intensità;

sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuali: leggera sensazione di piccante e/o sensazione appena percettibile di amaro;

punteggio al Panel test >= 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 17 MeqO2/Kg;

K 232 <= 2,3%;

K 270 <= 0,160.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo a verde - giallo;

odore: fruttato di lieve o media intensità;

sapore: fruttato con sensazione apprezzabile di dolce ed eventuale sensazione di piccante e/o di amaro;

punteggio al Panel test >= 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 18 MeqO2/Kg;

K 232 <= 2,3;

K 270 <= 0,160.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

5. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1, da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

6. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari, forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra riportati su richiesta del consorzio di tutela.

7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal piano dei controlli, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte da oliveti facenti parte dell'azienda menzionata e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti all'interno delle zone delimitate dall'art. 3 e 5 comma 1.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure» di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3 e di quanto disposto dall'art. 5 comma 1.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Riviera Ligure».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 10.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

99A10529

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria» in «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, vista la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Trapani, dall'Unione provinciale degli agricoltori di Trapani, dalla Federvini - Sez. regionale siciliana, dal Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini doc dell'Isola di Pantelleria dall'Enopolio di Pantelleria, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria» in «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», nonché la modifica del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 3265 del 20 ottobre 1999 della regione Sicilia con la quale, congiuntamente alle organizzazioni professionali e di categoria e i rappresentanti del Consorzio di tutela della denominazione di origine di che trattasi, sono state assunte alcune determinazioni relativamente alle modifiche concernenti il disciplinare di produzione e riguardanti in particolare: la zona di imbottigliamento e la produzione tradizionale;

Viste le deliberazioni assunte dal Comitato stesso nelle riunioni del 21-22 ottobre e del 17-18 novembre 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 24812 del 2 novembre 1999 con il quale il direttore generale dott. Antinino Di Salvo ha delegato al dirigente dott. Francesco Scala la competenza alla firma degli atti correnti necessari per assicurare la regolare ed ordinata contunuità dell'azione amministrativa dal 18 novembre 1999 al 1° dicembre 1999;

Esprime

parere favorevole alla suddetta istanza proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di modifica, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00157 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA «MOSCATO DI PANTELLERIA», «PASSITO DI PANTELLERIA» E «PANTELLERIA».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Moscato di Pantelleria» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione d'origine controllata «Passito di Pantelleria» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione d'origine controllata «Pantelleria» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e Bianco, anche Frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui al precedente art. 1 devono essere ottenuti esclusivamente con uve del vitigno Zibibbo.

Per il solo tipo Bianco, anche Frizzante, possono concorrere alla produzione uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre che dal vitigno Zibibbo, dai vitigni a bacca bianca delle varietà raccomandate e autorizzate per la provincia di Trapani in misura non superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» comprende esclusivamente i terreni vocati alla qualità dell'intera Isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.000 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La regione Sicilia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti parametri:

Vino	Produzione uva t/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Moscato di Pantelleria»	10	12
«Passito di Pantelleria»	10	12
«Pantelleria» Moscato liquoroso	10	12
«Pantelleria» Moscato spumante	10	10
«Pantelleria» Moscato dorato	10	13
«Pantelleria» Passito liquoroso	10	12
«Pantelleria» Zibibbo dolce	10	10
«Pantelleria» Bianco e Frizzante	10	11

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Alle rispettive rese di cui sopra dovranno esse riportate, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% i limiti suddetti. Qualora venga superato anche tale ultimo limite, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione d'origine controllata.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dèi tipi liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.

Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia.

L'imbottigliamento dei vini «Moscato di Pantelleria» e «Passito di Pantelleria» deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

In deroga, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopra indicata, purché gli interessati che ne fanno domanda abbiano stabilimenti situati all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia e dimostrino di avere eseguito l'imbottigliamento di tali vini da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. L'ammissione a tale deroga è comunicata agli ispettorati repressione frodi e alle camere di commercio competenti per territorio.

L'imbottigliamento dei vini «Pantelleria» Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche Frizzante, deve avvenire all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia.

Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi previsti dall'art. 1 devono essere rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve destinate ad altra tipologia.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali in materia.

In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:

essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;

provenire da vigneti entrati in produzione da più di tre anni alla data del 1º settembre di ogni anno;

derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr. per litro, eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in vigore;

essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcole di origine viticola corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr. di zucchero residuo per litro;

avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr. per litro;

essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcole di origine viticola in una o al massimo due volte nella cantina del produttore.

I vini «Moscato di Pantelleria» e «Passito di Pantelleria», devono provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole. È consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per tali vini è escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino.

I tipi Moscato liquoroso e Passito liquoroso devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia.

Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la fermentazione e per il Passito liquoroso l'eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

Il tipo Spumante deve essere ottenuto esclusivamente dal mosto o dal filtrato dolce di uve Zibibbo.

Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito, per i tipi non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino--ettaro di cui a questo stesso disciplinare. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove è prevista, devono essere rispettivamente i seguenti:

Vino	Resa uva/vino %	Litri vino/ettaro
«Moscato di Pantelleria»	60	6.000
«Passito di Pantelleria»	40	4.000
«Pantelleria» Moscato liquoroso	60	6.000
«Pantelleria» Moscato spumante	70	7.000
«Pantelleria» Moscato dorato	50	5.000
«Pantelleria» Passito liquoroso	50	5.000
«Pantelleria» Zibibbo dolce	70	7.000
«Pantelleria» Bianco e Frizzante	70	7.000

Qualora la resa uva/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Il vino «Passito di Pantelleria» non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio dell'anno successivo alla vendemmia.

Il tipo «Pantelleria» Passito liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Moscato di Pantelleria»:

colore: giallo tendente all'ambra;

sapore: dolce, aromatico di moscato;

profumo: caratteristico, fragrante di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno l'11% svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

«Passito di Pantelleria»:

colore: giallo dorato, talvolta tendente all'ambra;

sapore: dolce, aromatico, gradevole;

profumo: fragrante, caratteristico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20% di cui almeno il 14% svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 32 g/l.

«Pantelleria» Moscato liquoroso:

colore: giallo più o meno intenso;

sapore: aromatico di moscato;

profumo: caratteristico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% di cui almeno il 15% svolto;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Pantelleria» Moscato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

sapore: dolce, tipico di moscato;

profumo: caratteristico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6% svolto;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Pantelleria» Moscato dorato:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

sapore: caratteristico di moscato;

profumo: gradevole, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,5% di cui almeno il 15,5% svolto;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Pantelleria» Passito liquoroso:

colore: giallo dorato più o meno intenso talvolta tendente all'ambra;

sapore: dolce, vellutato;

profumo: intenso, caratteristico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22% di cui almeno il 15% svolto;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

«Pantelleria» Zibibbo dolce:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

sapore: dolce, caratteristico di moscato;

profumo: gradevole, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% di cui ancora da svolgere non meno di un terzo degli zuccheri riduttori totali;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Pantelleria» Bianco, anche Frizzante:

colore: paglierino più o meno intenso;

sapore: armonico, più o meno morbido, talvolta frizzante;

profumo: gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti su riportati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «classico», «riserva» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sono consentite altresì le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali provengono le uve è consentito soltanto in conformità alla normativa in materia.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine dei vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», salve le norme generali più restrittive.

Le menzioni Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce, Bianco e Frizzante, vanno riporte in etichetta sotto la denominanzione d'origine controllata.

Nell'etichettatura dei vini «Moscato di Pantelleria» e «Passito di Pantelleria» e consentito riportare in etichetta «vino ottenuto da uve appassite al sole».

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i tipi «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» Passito liquoroso.

Art. 8.

Confezionamento

I vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria», «Pantelleria» Moscato liquoroso, «Pantelleria» Moscato dorato e «Pantelleria» Passito liquoroso debbono essere immessi al consumo esclusivamente in contenitori di vetro, tappati con sughero o altro materiale consentito, delle seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,000 e 1,500 litri.

99A10530

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo, riduzione areale ed intestazione di concessione mineraria alla società Enichem S.p.a., in S. Donato Milanese e miniera in Belvedere Spinello.

Con decreto distrettuale n. 3443 del 16 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti di Napoli in data 8 novembre 1999 (registro n. 1, foglio n. 4), l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato alla società Enichem S.p.a (codice fiscale e partiva I.V.A. n. 09702540155), con sede in S. Donato Milanese - Piazza Boldrini, 1, e miniera in Belvedere Spinello (Crotone), il rinnovo, la riduzione areale e l'intestazione per incorporazione della società Itsos S.p.a., della concessione mineraria per la coltivazione di salgemma denominata «Timpa del Salto», ricadente in territorio del comune di Belvedere Spinello in provincia di Crotone, di estensione areale di 545 Ha per la durata di anni quindici a decorrere dal 27 novembre 1997.

99A10532

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Regolamento interno di organizzazione

Nell'assemblea del 14 luglio 1999 il C.N.E.L. ha approvato il seguente regolamento interno di organizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro impartisce le direttive per lo svolgimento dell'azione amministrativa del segretariato, per l'attuazione dei compiti del Consiglio medesimo e del programma approvato dall'assemblea.

Art. 2.

Segretario generale

1. Il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'ufficio di presidenza, collabora con il presidente nella definizione della proposta di programma di attività del Consiglio ed è responsabile della gestione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. In particolare, il segretario generale:

a) impartisce direttive per l'attività dei dipartimenti di cui all'art. 3, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;

b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) esercita direttamente le funzioni di direzione delle attività di supporto alle relazioni internazionali del Consiglio nonché quelle attinenti alla gestione del personale e delle strutture. In ordine a tali funzioni può istituire uffici e servizi con propria determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di presidenza;

d) propone all'ufficio di presidenza il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti;

e) può istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni ai dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'ufficio di presidenza;

f) dispone, su proposta dei capi dipartimento, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici, dandone preventiva comunicazione all'ufficio di presidenza;

g) provvede all'attribuzione ai dipartimenti ed uffici delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;

h) dispone l'assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici e servizi non inseriti nei dipartimenti;

i) definisce l'orario di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'assemblea, del presidente, dell'ufficio di presidenza e degli altri organi del Consiglio.

Art. 3.

Organizzazione del segretariato generale

1. Il segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si articola in dipartimenti di livello dirigenziale generale, in uffici e in servizi.

2. Nell'ambito del segretariato generale sono istituiti due dipartimenti che provvedono, rispettivamente, all'attuazione del programma approvato dall'assemblea ed allo svolgimento di ulteriori specifici compiti e attribuzioni previsti dalle leggi e dai regolamenti o, comunque, affidati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal Parlamento o dal Governo.

3. Le attribuzioni dei dipartimenti, la modifica di essi, l'istituzione di nuovi dipartimenti, in funzione di nuovi compiti attribuiti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e la soppressione dei dipartimenti medesimi sono disciplinate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale, su conforme parere dell'ufficio di presidenza e previa deliberazione dell'assemblea.

4. Gli incarichi di capi dipartimento sono conferiti su proposta del segretario generale con determinazione del presidente, su parere conforme dell'ufficio di presidenza. Con la medesima procedura sono individuati gli uffici interni ai dipartimenti e ne sono disciplinate le attribuzioni.

5. Gli incarichi di responsabilità degli uffici interni ai dipartimenti sono conferiti con determinazione del segretario generale, su proposta dei capi dipartimento e previa comunicazione all'ufficio di presidenza. L'istituzione e le attribuzioni di servizi operanti nell'ambito dei dipartimenti sono disposte dal segretario generale con propria determinazione, su proposta dei capi dipartimento, e sentiti i dirigenti degli uffici competenti.

Art. 4.

Controllo interno

1. La funzione di controllo interno sull'attività del segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è svolta da un collegio di tre esperti, nominati con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su deliberazione dell'ufficio di presidenza. I componenti del collegio sono individuati fra esperti di comprovata competenza in materia di organizzazione aziendale e di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione nonché fra esperti particolarmente qualificati nelle materie economico-sociali.

2. Il collegio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale dell'ufficio del personale.

3. I risultati dell'attività di controllo sono riferiti annualmente all'ufficio di presidenza che ne dà comunicazione all'assemblea.

Art. 5.

Capi dipartimento

1. I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione dei dipartimenti e ne dirigono l'attività secondo le disposizioni del segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici del dipartimento.

2. I capi dei dipartimenti dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 6.

Direttori degli uffici

1. Ai direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.

2. I direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l'attività dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 7.

Ufficio di segreteria del presidente

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può avvalersi di un ufficio di segreteria di diretta collaborazione, articolato in unità operative, avente esclusive competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario generale.

2. Il personale dell'ufficio di segreteria, nel numero massimo di otto unità, è scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quella della consiliatura. Le funzioni di detto personale ed il relativo trattamento economico, non superiore a quello dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia del lavoro di pari livello, sono stabiliti dal presidente, su conforme parere dell'ufficio di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio di segreteria l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalità e con le procedure previste dall'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Art. 8.

Modalità di accesso

1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono banditi con provvedimento del segretario generale, sulla base della normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dal presidente, su proposta del segretario generale, previo parere conforme dell'ufficio di presidenza, e in base alla programmazione del fabbisogno di personale.

Art. 9.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del CNEL, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1994, è confermata nella misura massima di centosei unità.

2. Con determinazione del presidente, da emanarsi su proposta del segretario generale e previa deliberazione dell'assemblea nonché sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla revisione triennale della dotazione organica in funzione del programma di attività del CNEL. Qualora la revisione triennale della dotazione organica comporti un aumento di spesa si procede ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le variazioni della dotazione organica che non danno luogo ad aumento di spesa sono approvate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale e conforme parere dell'ufficio di presidenza, sentite le OO.SS. rappresentative.

3. In sede di prima attuazione, la prima revisione della dotazione organica è effettuata, con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale, sentito l'ufficio di presidenza, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità del CNEL, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 10.

Acquisizioni gestionali specialistiche

1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il segretario generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi professionali individuali e temporanei.

2. Con le stesse modalità, di cui al comma 1, il segretario generale può procedere alla esternalizzazione di servizi, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 11.

Contratti di ricerca, studio e consulenza

1. Sulla base del programma di lavoro, ai fini della predisposizione degli elementi di studio e documentazione necessari all'attività degli organi consiliari, nonché, in generale, per il perseguimento dei fini istituzionali, il presidente, accertata l'impossibilità di far fronte a tali compiti con risorse interne al segretariato, di propria iniziativa o su proposta degli organi collegiali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e per il tramite del segretario generale, può conferire incarichi temporanei per studi, indagini, attività di promozione e di organizzazione di iniziative ad esperti di riconosciuta competenza, anche estranei all'amministrazione dello Stato nonché per attività di partecipazione ad iniziative anche a carattere seminariale. Il conferimento dell'incarico avviene previo parere dell'ufficio di presidenza, nei limiti di spesa annualmente stabiliti.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, possono essere stipulate delle convenzioni di ricerca, ai sensi dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, su determinazione dell'ufficio di presidenza, qualora la spesa non superi l'importo di lire 10 milioni, e su delibera dell'assemblea ove la spesa sia di importo superiore.

3. Il presidente, su conforme parere dell'ufficio di presidenza, può autorizzare, altresì, la stipulazione di un numero massimo di cin-

que contratti di consulenza la cui durata non superi il termine della consiliatura e in materie che rientrino nei fini istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Gli incarichi vengono conferiti, previa verifica da parte del segretario generale della effettiva disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio, sulla base di un contratto nel quale sono determinati, in ogni caso, la natura e l'oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione, nonché il corrispettivo per la stessa. La medesima procedura si applica per i contratti di cui al comma 3.

5. Il presidente, su parere conforme dell'ufficio di presidenza, può concedere il patrocinio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ad iniziative esterne di interesse del Consiglio, per le quali possono essere deliberati contributi finanziari.

Art. 12.

Contratti di lavoro flessibili

1. Il segretario generale, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per assicurare a migliore attuazione del programma di attività del Consiglio può avvalersi, nel limite di dodici unità, di personale scelto con le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro nelle imprese dalla contrattazione collettiva.

Art. 13.

Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze in materia di procedure di contrattazione collettiva relativa al personale del segretariato generale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, attraverso un apposito comitato.

Art. 14.

Formazione del personale

1. Il segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro organizza apposite attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attività del Consiglio.

2. Il piano formativo, predisposto dal segretario generale su proposta dei capi dipartimento e avvalendosi dell'ufficio del personale, ha durata annuale e si ispira agli elementi desumibili dalla contrattazione collettiva. Esso è approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. Al fine di aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il segretario generale può stipulare accordi con imprese ed enti.

4. Al fine di cui al comma 3, il segretario generale può altresì autorizzare dirigenti e dipendenti a prestare servizio temporaneo presso altre amministrazioni, nonché presso organismi della Unione europea o internazionali.

Art. 15.

Servizi sociali

1. In favore del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere assunte iniziative per istituire servizi e prestazioni sociali.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 contribuiscono i dipendenti e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nei limiti dell'1,5% degli stanziamenti di bilancio.

Art. 16.

Partecipazione sindacale

1. Il contratto collettivo nazionale disciplina i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

99A10544

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 3 dicembre 1999 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 6 d'interesse relativa al semestre 3 giugno 1999/2 dicembre 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1996/2008» a tasso variabile di nominali L. 2.000 mld ISIN IT0000948304 ridenominato in € 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,35%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per la cedola n. 7, pagabile dal 3 giugno 2000, resta fissato nella misura dell'1,80% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a sei mesi (Euribor). Il valore di ogni cedola semestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso semestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino e, in caso di equidistanza, allo 0,05% superiore) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Euribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a sei mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,10% per anno.

In caso di mancata rilevazione del tasso Euribor di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,10% per anno, le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso Libor per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

99A10537

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Variante al piano particolareggiato «C7».

Con deliberazione di consiglio comunale n. 109 del 29 settembre 1999 è stata approvata la variante al piano particolareggiato «C7». Ditta: «Sitos» S.r.l.

99A10536

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'Elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360». (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1999).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pag. 10, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, tra i comuni della provincia di Torino che hanno adottato la misura dello 0,2 punti percentuali, dove è scritto: «*Bruscasco*» leggasi: «*Brusasco*».

99A10506

Comunicato relativo all'estratto decreto N 579 del 18 ottobre 1999 concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Eparina calcica RKG" del Ministero della sanità». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 18 novembre 1999).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 55, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al quinto capoverso, dove è scritto: «la produzione, il controllo ed il confezionamento delle siringhe preriempite s.c. 5000 e 12.500 U.I. possono essere effettuati sia dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (*Pesaro*), ...», leggasi: «la produzione, il controllo ed il confezionamento delle siringhe preriempite s.c. 5000 e 12.500 U.I. possono essere effettuati sia dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (*Pescara*), ...».

99A10477

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035